Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 3 settembre 1982**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 243 DEL 3 SETTEMBRE 1982:

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di sessanta tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario dell'Esercito, ruolo ufficiali medici.

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di sei tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo veterinario.

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di tredici tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo commissari, dell'Esercito.

(Da 3950 a 3952)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 settembre 1982, n. **627.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza sanitaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza sanitaria, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al primo, terzo, quinto e sesto comma le parole: « convertito nella » *sono sostituite dalle seguenti*: « convertito in legge, con modificazioni, dalla »;

il settimo e l'ottavo comma sono sostituiti dai seguenti:

« All'articolo 3, primo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, dopo le parole "dipendenti pubblici" sono aggiunte le seguenti: "in attività di servizio o pensionati, compresi i familiari a carico o in cerca di prima occupazione" e dopo la parola "limitrofo" sono aggiunte le seguenti: "ovvero di usufruire, a carico dell'unità sanitaria locale esistente nel territorio italiano limitrofo, delle altre prestazioni assicurate ai cittadini ivi residenti, salvo le limitazioni conseguenti alla stipula di convenzioni per la erogazione in territorio estero dell'assistenza in forma diretta, fissate con decreto del Ministro della sanità al fine di evitare duplicazioni di assistenza sanitaria".

A partire dal 1° settembre 1982 i contributi dovuti, ai sensi della legge 2 maggio 1969, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni, dai familiari residenti in Italia dei lavoratori emigrati e stagionali in Svizzera, nonché dai lavoratori frontalieri ivi occupati e dai loro familiari residenti in Italia, sono versati, in rate semestrali, direttamente dagli interessati all'INPS. Le modalità di versamento dei contributi e quelle di certificazione del diritto all'assistenza sanitaria da parte delle unità sanitarie locali territorialmente competenti sono fissate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro.

Fino al riordinamento del Ministero della sanità, per l'esercizio delle funzioni concernenti l'assistenza al personale navigante, ai cittadini italiani all'estero e agli stranieri in Italia, nonché di quelle concernenti la prevenzione e la sicurezza del lavoro, sono istituite presso l'ufficio per l'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, otto divisioni.

Parimenti, in attesa del riordinamento del Ministero della sanità e al fine di assicurare la migliore funzionalità del Consiglio sanitario nazionale, il segretariato del Consiglio stesso è articolato in sette uffici, due dei quali equivalenti a divisioni, per lo svolgimento dei compiti di assistenza tecnica all'assemblea e alle sezioni, di studi e documentazione, di predisposizione della relazione annuale sullo stato sanitario del Paese, di amministrazione e contabilità.

Senza che ciò comporti ampliamento di organico, alle divisioni e agli uffici di cui ai due commi precedenti sono preposti dirigenti amministrativi, anche mediante utilizzazione del personale di cui all'articolo 2, nono comma, del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito, con modificazioni, nella legge 1° luglio 1981, n. 344 ».

Gli articoli 2 e 3 sono soppressi.

All'articolo 4, dopo le parole: « testo unico », *sono aggiunte le seguenti*: « delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica ».

All'articolo 5, dopo le parole: « legge 12 febbraio 1968, n. 132 », *sono aggiunte le seguenti*: « che alla data di entrata in vigore della citata legge 10 maggio 1964, n. 336, occupava un posto di ruolo nelle funzioni ivi indicate ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 3 settembre 1982

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 agosto 1982.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Biella.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Biella, con sede in Biella (Vercelli);

Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 23 novembre 1979, 15 gennaio, 26 maggio e 14 ottobre 1981;

Su proposta del governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 10, 17, 39, 43, 44, 46, 48 e 49 dello statuto della Cassa di risparmio di Biella, con sede in Biella, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 10. — Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

(*Omissis*).

15) sulle vendite, sugli acquisti e sulle permute di immobili nonché sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 3.000.000 o durata superiore ad anni 6;

16) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 50.000.000;

(*Omissis*).

19) sulle transazioni relative a crediti comportanti perdite per la Cassa di importo superiore a L. 5.000.000;

(*Omissis*).

Art. 17, ultimo comma. — Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari ed anche permanentemente per determinati atti o categorie di atti, chi lo sostituisce nella rappresentanza della Cassa.

Art. 39. — I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

(*Omissis*).

p) anticipazioni a regioni, province, comuni ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto o in deliberazioni adottate di volta in volta, in conformità delle leggi vigenti e con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 40 e 41 in merito ai limiti di fido;

(*Omissis*).

u) acquisto di accettazioni bancarie e valori similari.

(*Omissis*).

Art. 43, primo e secondo comma. — La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a dodici mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a diciotto mesi quando trattasi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Art. 44, secondo comma. — Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempreché l'ammontare dei crediti residui garantiti dalle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare dei crediti garantiti dalle ipoteche da iscrivere dalla Cassa, non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

Art. 46, quarto comma. — Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*) ed *l*) del ripetuto art. 39, nonché le anticipazioni di cui alla lettera *p*) dello stesso articolo quando non fissate nei capitolati di appalto, potranno avere una durata massima di diciotto mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni. Le aperture di credito in conto corrente di cui alla lettera *o*) del medesimo art. 39 potranno essere concesse a revoca; qualora ne sia stabilita la scadenza, esse dovranno avere la durata massima di diciotto mesi, con possibilità di una o più rinnovazioni.

Art. 48, prima e secondo comma. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 39: complessivamente 17 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

(*Omissis*).

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 ed operazioni di cui alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 6 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

(*Omissis*).

g) operazioni di credito di cui all'art. 41 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 14 % e 14 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga dell'organo di vigilanza.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*) *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 34 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Art. 49. — La Cassa può con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

(*Omissis*).

e) prestare cauzioni, fidejussioni, avalli, accettazioni e in genere impegni di firma a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 40 e 41.

Gli impegni di firma possono essere rilasciati pure a garanzia di operazioni di credito, sempre che queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda modalità e condizioni.

Per gli impegni di firma devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

(*Omissis*).

i) intrattenere conti attivi e passivi in valuta nazionale ed estera con istituti di credito in Italia e all'estero, effettuare operazioni in cambi e valute, finanziamenti di importazioni e di esportazioni, prestare cauzioni, fidejussioni, avalli ed accettazioni in relazione alle operazioni medesime, il tutto con l'osservanza delle norme vigenti in materia nonché delle disposizioni statutarie e sui limiti di fido;

(*Omissis*).

(4225)

DECRETO 10 agosto 1982.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, in Fabriano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 8 aprile 1982, nonché quella dell'Assemblea dei soci in data 27 marzo 1982;

Su proposta del governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 32 e 53 dello statuto della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 32, quarto comma. — Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione, l'acquisto, la ristrutturazione, l'ampliamento, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Art. 53, secondo comma. — Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo, a condizione che l'ammontare dei crediti residui garantiti dalle ipoteche precedenti, unitamente all'ammontare dei crediti da concedere e da garantire ipotecariamente, non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

(4224)

DECRETO 10 agosto 1982.

Approvazione del nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Vicenza, di seconda categoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Vicenza, di seconda categoria, con sede in Vicenza;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione del predetto Monte di credito su pegno di seconda categoria in data 23 maggio 1978 e 21 dicembre 1979;

Su proposta del governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima seduta ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Vicenza, di seconda categoria, con sede in Vicenza, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

STATUTO DEL MONTE DI CREDITO SU PEGNO DI VICENZA, DI SECONDA CATEGORIA

Titolo I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO E PATRIMONIO

Art. 1.

Il Monte di Vicenza venne fondato nell'anno 1486 per iniziativa del Beato Marco da Montegallo e per deliberazione del consiglio di città di Vicenza, approvata dal doge Marco Barbarigo con ducale 3 agosto 1486 che approva anche i capitoli per la amministrazione dell'istituto.

Fu governato secondo le tavole di fondazione e le leggi vigenti nel territorio dopo la caduta della Serenissima Repubblica di Venezia finché con decreto reale 27 novembre 1873, ne venne approvato il primo statuto organico.

Due altri statuti vennero approvati con regi decreti del 6 novembre 1905 e del 15 dicembre 1912; distinti i Monti di Pietà in due categorie dal regio decreto 14 giugno 1923, n. 1396, il Monte fu assegnato alla prima categoria con decreto ministeriale 6 dicembre 1923, confermato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 44, finchè cessatone il carattere prevalente di istituto di credito, in seguito alla perdita della Cassa di risparmio di Vicenza da esso figliata e fusa in data 1° gennaio 1928 con la Cassa di risparmio di Verona, fu trasferito nella seconda categoria con regio decreto 18 marzo 1928, n. 852 e conseguentemente approvato lo statuto organico con regio decreto 5 novembre 1931.

L'attuale denominazione dell'istituto è di Monte di credito su pegno di Vicenza, ha la sede legale in Vicenza, via Morette, 4/A ed è regolato dalle leggi e disposizioni vigenti in materia.

Art. 2.

Il Monte ha lo scopo fondamentale di concedere prestiti, a miti condizioni, con garanzia di pegno su cose mobili per loro natura aventi valore commerciale.

Art. 3.

Il patrimonio del Monte al 31 dicembre 1977 ammontava a L. 77.569.923.

Art. 4.

Il Monte potrà cessare la sua attività soltanto nei casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento o liquidazione del Monte, il patrimonio che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e assistenza a vantaggio delle popolazioni in cui il Monte opera.

Art. 5.

Sono organi del Monte:

a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente del consiglio di amministrazione;
c) il collegio sindacale;
d) il direttore.

Titolo II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 6.

Il Monte è amministrato dal consiglio di amministrazione composto del presidente, del vice presidente e di tre consiglieri.

Il presidente e il vice presidente sono nominati con provvedimento del governatore della Banca d'Italia, capo dell'organo di vigilanza.

Gli altri consiglieri sono nominati dal sindaco del comune di Vicenza, ente fondatore.

Gli amministratori del Monte durano in carica quattro anni e si rinnovano integralmente alla fine di ogni quadriennio. I membri scaduti o dimissionari rimangono nell'ufficio fino a quando entrano in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che vengono a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica per il periodo di tempo durante il quale avrebbero dovuto ancora rimanervi i loro predecessori.

I membri scaduti sono rieleggibili.

Art. 7.

Non possono far parte contemporaneamente del consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, né i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei sindaci e dei dipendenti del Monte.

Coloro che successivamente alla nomina venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra, o nei casi di incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

Art. 8.

Il consiglio di amministrazione, che è investito dei più ampi poteri di straordinaria amministrazione, nei limiti stabiliti dalle leggi, dallo statuto e dal regolamento, delibera:

1) sulle modifiche statutarie;
2) sulla nomina, trattamento economico e di quiescenza del direttore, nonché sulla revoca dello stesso;
3) sulla formazione dei regolamenti per l'ordinamento dei servizi interni e per il loro funzionamento;
4) sulla formazione dei regolamenti organici per il personale del Monte e dei servizi ad esso aggregati;
5) sulla nomina e promozione, sul collocamento in pianta stabile o in aspettativa, sul collocamento a riposo, sul licenziamento, sulle ricompense più importanti e sulle punizioni più gravi da applicarsi nei confronti del personale, secondo le norme del regolamento organico;
6) sulla istituzione di eventuali commissioni consultive, determinandone le funzioni e la durata, e sulla nomina dei membri di esse;
7) sui conti consuntivi annuali;
8) sull'apertura e chiusura di dipendenze del Monte, ai sensi delle vigenti disposizioni;
9) sull'erogazione dei fondi destinati a scopi di assistenza e pubblica utilità;
10) sulla vendita e sugli acquisti di immobili, nei limiti consentiti dalla legge, e sulle locazioni;
11) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive;
12) sulle norme che regolano l'attività pignoratizia nello ambito delle disposizioni legislative vigenti e del presente statuto;
13) sulle operazioni di cui alle lettere *a*), *d*), *e*) dell'art. 34;
14) sulle cancellazioni parziali o totali, riduzioni, restrizioni di ipoteca, surrogazione a favore di terzi, e su qualsiasi altra formalità ipotecaria, se il credito del Monte non sia estinto;
15) sulle transazioni;
16) su qualunque argomento che il presidente credesse di sottoporgli a sollievo delle proprie responsabilità.

Art. 9.

Il consiglio si aduna in via ordinaria una volta al mese e in via straordinaria tutte le volte che sia ritenuto necessario dal presidente o sia richiesto per iscritto da almeno due membri o dal collegio sindacale.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri. Le deliberazioni debbono ottenere il voto favorevole di almeno tre consiglieri.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vice presidente; in caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

Il direttore è il segretario del consiglio; in assenza del direttore fungerà da segretario il segretario economo.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal segretario.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Art. 10.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, verrà considerato dimissionario e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Titolo III

PRESIDENTE

Art. 11.

Il presidente ha la rappresentanza legale e amministrativa del Monte, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e le eventuali commissioni consultive.

Oltre alla firma ed alla rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, al presidente spettano tutti i poteri di ordinaria amministrazione con firma libera, con la precisazione di cui al penultimo capoverso di questo stesso articolo.

Esso vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e sull'andamento di tutti i servizi del Monte.

Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione, sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore dei terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni, quando il credito del Monte sia integralmente estinto.

Il presidente può, inoltre, assumere la direzione delle aste pubbliche indette per la vendita dei pegni non riscattati o rinnovati.

In assenza o in caso di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; ed in caso di assenza o di impedimento anche di questi, l'amministratore più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Titolo IV

Collegio sindacale

Art. 12.

Presso il Monte funziona, con le attribuzioni stabilite dallo art. 10 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, un collegio di tre sindaci, di cui uno nominato dalla Banca d'Italia, che presiede il collegio, e due dal sindaco del comune di Vicenza, ente fondatore del Monte.

I sindaci durano in carica tre anni, fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo anno del triennio, e sono rieleggibili.

In caso di mancanza, per qualsiasi motivo, di alcuno dei sindaci, il presidente deve subito informare l'ente che lo ha nominato affinchè provveda alla sua sostituzione.

Il nuovo eletto rimane in carica per il tempo che avrebbe dovuto rimanervi il suo predecessore.

Ai sindaci compete il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle loro funzioni e può essere loro corrisposto un emolumento da fissarsi all'inizio di ogni triennio dalla Banca d'Italia, su proposta del consiglio di amministrazione del Monte.

Art. 13.

Non possono far parte contemporaneamente del collegio sindacale i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, nè i parenti né gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dipendenti del Monte.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dello art. 7.

Titolo V

Direttore e personale

Art. 14.

Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione che vi provvede per chiamata o mediante pubblico concorso, salvo che non conferisca le funzioni di direttore ad uno dei suoi membri; al consigliere che esercita funzioni di direttore potrà essere attribuita, compatibilmente con le possibilità di bilancio, una indennità nella misura indicata dal consiglio di amministrazione.

Nel caso di nomina per concorso, il bando deve precisare i requisiti per l'ammissione, l'età massima e minima dei concorrenti, il trattamento economico e di quiescenza riservato al direttore, nonché il periodo di tempo entro cui il prescelto dovrà assumere l'ufficio.

Il direttore assiste, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione, con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto; esso può intervenire alle adunanze delle commissioni consultive eventualmente costituite, ai sensi del n. 6) dell'art. 8.

Il direttore istruisce gli affari del Monte e provvede ad eseguire le deliberazioni del consiglio. Esso, ed in sua assenza il segretario economo, firma la corrispondenza ordinaria, le girate e le quietanze delle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private, i verbali del consiglio ed ogni dichiarazione, nonché compie gli atti conservativi che si rendessero necessari, informando in tal caso il presidente.

Il direttore è capo di tutti gli uffici e del personale che, a suo giudizio può spostare da ufficio a ufficio.

Il direttore deve, inoltre, dare pareri e formulare proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonché su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale

In caso di assenza o di impedimento del direttore, il consiglio può conferire al segretario economo, altri poteri del direttore oltre a quelli previsti dal terzo comma del presente articolo.

Di fronte ai terzi la firma del segretario economo fa prova dell'assenza o dell'impedimento del direttore.

Art. 15.

In appositi regolamenti organici verranno stabilite le attribuzioni, le responsabilità, gli stipendi e gli altri emolumenti del personale, nonché la misura delle cauzioni e la loro natura, le graduatorie, le promozioni, le sanzioni disciplinari, il trattamento di quiescenza e, in genere, quanto possa riguardare diritti e doveri del personale medesimo.

Art. 16.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con il Monte, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente del Monte venisse ad assumere obbligazioni passive a seguito di successioni, donazioni o altre cause, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime, informandone l'organo di vigilanza.

Titolo VI

Prestiti su pegno di cose mobili

Art. 17.

Sono accettati in pegno:

a) oggetti d'oro, d'argento e pietre preziose;

b) biancheria, indumenti, abiti, attrezzi in genere, strumenti, macchine, merci e metalli in genere, salvo le eccezioni stabilite nell'articolo seguente.

Art. 18.

Non possono essere costituiti in pegno gli oggetti fragili, corruttibili, facilmente infiammabili o esplodenti, i commestibili, i liquidi, gli arredi di vestiario o di equipaggiamento militare ed equiparati, gli abiti religiosi, i paramenti sacri e gli oggetti di culto e, in genere, le cose che l'amministrazione credesse di rifiutare nell'interesse del Monte, in specie quando abbia fondato motivo di ritenere di illeggittima provenienza le cose offerte in pegno.

Art. 19.

Gli oggetti costituiti in pegno debbono essere assicurati a cura del Monte, contro i rischi dell'incendio e la caduta del fulmine per un importo eguale al valore della stima ad essi attribuito all'atto della concessione del prestito, aumentato di un quarto.

Art. 20.

Le operazioni di prestito su pegno vengono effettuate mediante rilascio al proprietario di una polizza, la quale è un titolo al portatore anche se contenga l'indicazione di un nome. Essa deve contenere, oltre a quanto è stabilito nell'art. 10 della legge 10 maggio 1938 n. 745, l'orario di servizio (in vigore al momento del rilascio della polizza) e la sede del Monte ove possono essere compiute le operazioni di pegno».

Nella polizza stessa devono, inoltre, essere riportate le norme contenute nel successivo art. 25, relative allo smarrimento, alla sottrazione o alla distruzione delle polizze di pegno, nonché il testo dell'art. 31 della predetta legge e le altre disposizioni che fossero stabilite dall'organo di vigilanza.

Art. 21.

Il limite minimo dei prestiti è di L. 1.000, il massimo di L. 1.500.000.

Per le sovvenzioni di importo superiore a L. 600.000 dovrà ottenersi, caso per caso, l'autorizzazione del presidente.

Nel caso di insufficiente disponibilità di fondi avranno la preferenza i prestiti per somme minori.

Art. 22.

I prestiti su pegno non possono eccedere i quattro quinti del valore di stima fissato dal perito responsabile, quando trattasi di pegni di oggetti preziosi, e i due terzi del valore medesimo quando trattasi di oggetti diversi.

Il pignorante ha facoltà di chiedere una sovvenzione per importo inferiore, ma non minore della metà di quello che potrebbe ottenere in base alla stima dell'oggetto offerto in pegno.

La stima deve essere fatta in base al valore commerciale delle cose offerte in pegno.

Art. 23.

La durata dei prestiti è stabilita in mesi quattro.

A richiesta del pignorante sono ammessi anche prestiti con la durata di tre mesi.

Possono essere concesse sino a cinque rinnovazioni, salvo taluni oggetti la cui conservazione abbisogna di accorgimenti particolari per i quali sono ammesse, sino a due sole rinnovazioni.

La rinnovazione, sia totale che parziale, potrà essere concessa, previo pagamento degli interessi e degli accessori, subordinatamente a nuova stima degli oggetti dati in pegno.

I prestiti possono essere estinti in qualunque tempo prima della scadenza con il conseguente riscatto e ritiro degli oggetti costituiti in pegno.

Art. 24.

Il riscatto e la rinnovazione possono essere consentiti sino a quando gli oggetti costituiti in pegno non siano stati aggiudicati all'asta pubblica.

Art. 25.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento della polizza di pegno si applicano le disposizioni seguenti:

per polizze sino a L. 50.000, l'emissione del duplicato potrà venire effettuata dal Monte dopo che siano trascorsi 60 giorni, senza opposizione, dalla pubblicazione dell'avviso di fermo effettuata all'albo del Monte medesimo. La denuncia della perdita dovrà farsi con atto vistato dalla questura o dai carabinieri oppure con lettera raccomandata;

per polizze di importo superiore a L. 50.000, l'emissione del duplicato verrà effettuata dopo che l'interessato avrà esperita la procedura giudiziale di annullamento, in conformità alle norme previste dalla legge 30 luglio 1951 n. 948.

Art. 26.

Il Monte non risponde dei danni derivanti agli oggetti dati in pegno da naturale deperimento o da difetti intrinseci, palesi od occulti, anche se non segnalati in polizza; non risponde altresì della perdita totale o parziale degli oggetti stessi, quando essa derivi da caso fortuito o da forza maggiore.

Nei casi di assicurazione obbligatoria contemplati nell'art. 19 o quando il Monte sia responsabile del danno derivato agli oggetti dati in pegno, la misura del risarcimento non può mai eccedere il valore di stima attribuito agli oggetti costituiti in pegno al momento della concessione del prestito, aumentato di un quarto, dedotto l'importo del credito del Monte, per capitale, interessi ed eventuali diritti accessori.

Ar. 27.

I pegni non riscattati o rinnovati entro trenta giorni dalla scadenza del prestito sono venduti all'asta pubblica.

Le aste devono essere rese note mediante affissione di avviso nella sede del Monte e nella sala dove le aste devono svolgersi.

L'avviso deve rimanere esposto per almeno cinque giorni consecutivi precedenti l'inizio delle aste e fino al compimento delle aste medesime.

Esso deve indicare il luogo, il giorno e le ore dell'asta, nonché l'elenco dei pegni posti in vendita, con l'indicazione dei rispettivi numeri di polizza.

Il consiglio di amminisrazione può stabilire altre forme di pubblicità.

Art. 28.

Le aste debbono essere effettuate in locali, in giorni ed in ore che facilitino il concorso pubblico.

La data delle aste e le modalità per gli incanti debbono essere stabilite nel regolamento interno.

Art. 29.

Gli oggetti sottoposti all'asta sono aggiudicati al miglior offerente. Possono essere ammesse offerte segrete.

Le offerte segrete debbono essere presentate prima dell'inizio delle aste e debbono essere aperte e rese pubbliche a gara orale ultimata prima della aggiudicazione degli oggetti cui le offerte si riferiscono. A parità di cifra l'offerta segreta deve essere preferita all'ultima offerta orale. Fra due o più offerte segrete deve essere preferita quella presentata prima. Nel regolamento verranno stabilite altre norme atte a meglio disciplinare tale materia.

Nel caso previsto dall'art. 15 della legge 10 maggio 1938, n. 745, l'aggiudicazione al perito responsabile deve farsi dopo almeno due esperimenti d'asta.

Art. 30.

Alle aste indette dal Monte sono applicabili gli articoli 353 e 354 del codice penale. Il testo di questi articoli deve essere affisso nei locali in cui si svolgono le aste.

Art. 31.

Il consiglio di amministrazione può affidare ad un consigliere, al direttore o ad un funzionario del Monte l'incarico di dirigere le aste, qualora queste non vengano dirette dal presidente.

Le vendite debbono essere registrate su apposito libro mediante indicazione del numero di polizza, del nome dell'acquirente e del prezzo di aggiudicazione.

Art. 32.

Il Monte non risponde dei difetti, sia palesi che occulti degli oggetti deliberati a favore di terzi, né del loro peso, misura e qualità quando il reclamo non sia fatto al momento della consegna degli oggetti stessi.

Art. 33.

Se il prezzo ricavato dalla vendita eccede il credito del Monte per capitale, interessi ed accessori, la somma residuale rimane a disposizione del portatore della polizza per la durata di un quinquennio, senza decorrenza di interessi.

Trascorso questo termine è devoluta al Monte in aumento del patrimonio.

Titolo VII

OPERAZIONI VARIE

Art. 34.

Le somme esuberanti in relazione all'attività che il Monte deve svolgere, sono impiegate nei modi seguenti:

a) in acquisto di titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, o a questi per legge equiparati, o di cartelle fondiarie;

b) in anticipazioni su titoli di cui alla lettera *a*);

c) nello sconto di cedole, con scadenza non superiore ai mesi sei, dei titoli di cui alla lettera *a*);

d) in mutui ipotecari;

e) in prestiti ad impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni garantiti dalla cessione dello stipendio o salario in conformità delle vigenti leggi;

f) in acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

g) in depositi in conto corrente presso la cassa di risparmio postale, l'istituto di emissione, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale, casse di risparmio ordinario e monti di credito su pegno di prima categoria.

Art. 35.

Le anticipazioni sopra i titoli di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente, non possono eccedere l'ottanta per cento dell'ultimo prezzo di compenso dei titoli stessi e debbono essere effettuate con la clausola che obblighi il debitore a ridurre il prestito od a fornire un supplemento di garanzia nel caso che i valori dei titoli, nel corso della operazione, subisca un ribasso che riduca il margine di garanzia di cui sopra.

Le anticipazioni non possono avere una scadenza superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Qualora il debitore non provveda, entro cinque giorni dalla scadenza, al pagamento delle somme dovute al Monte, questo, senza il bisogno di costituzione in mora e senza formalità giudiziarie, può far vendere, a mezzo di un pubblico ufficiale autorizzato a tale specie di atti, i titoli ricevuti in garanzia, tenendo in deposito infruttifero l'eventuale eccedenza dedotto il suo credito per capitale, interessi e spese, a disposizione dell'avente diritto.

La medesima procedura si applica nei confronti del debitore che entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione dello avvenuto ribasso del valore dei titoli, effettuata dal Monte a mezzo di lettera raccomandata, non provveda a ristabilire il rapporto di cui al primo comma fra il valore dei titoli offerti in garanzia e la somma dovuta al Monte

Art. 36.

I mutui ipotecari debbono essere garantiti da ipoteca di primo grado sopra immobili, sia rustici che urbani, situati nella zona in cui opera il Monte, che abbiano un valore almeno doppio della somma da concedere a prestito e siano capaci di produrre un reddito, riconosciuto dal Monte stesso, certo e durevole per tutta la durata dell'operazione.

Le perizie debbono essere redatte da periti di fiducia del Monte.

I fabbricati sottoposti ad ipoteche debbono essere assicurati contro i danni dell'incendio, e della caduta del fulmine, presso compagnie di gradimento del Monte, e, nella relativa polizza, deve inserirsi la clausola di beneficio a favore del Monte stesso in caso di sinistro.

I mutui debbono essere rimborsati mediante pagamento di rate fisse di ammortamento in un periodo massimo di dieci anni.

La somma da impiegarsi nei mutui ipotecari non deve eccedere il 10 per cento del patrimonio del Monte.

Art. 37.

I prestiti ad impiegati o salariati delle pubbliche amministrazioni debbono essere concessi su domanda diretta degli interessati, con esclusione di qualunque intermediario.

Le norme per la concessione delle operazioni contemplate nel presente articolo saranno stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti in materia, dal regolamento interno.

Art. 38.

Il Monte potrà ricevere, a titolo di custodia semplice, depositi di titoli di credito e oggetti preziosi, secondo le norme stabilite dal regolamento interno.

Il Monte potrà anche ricevere, a suo insindacabile giudizio, depositi a custodia chiusi da parte di persone conosciute e che diano sicuro affidamento, costituiti da plichi, cassette, bauli, valigie ecc. alle condizioni fissate dal regolamento, contro versamento di un compenso da liquidarsi in base alla tariffa deliberata dal consiglio.

Il Monte risponde dei titoli, oggetti e depositi chiusi, salvo i casi di forza maggiore, e non oltre il valore dichiarato e, per i depositi diversi da quelli chiusi, accertato dal Monte stesso all'atto della costituzione del deposito.

Art. 39.

Il Monte può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di ricevitoria, tesoreria provinciale e comunale, nonché i servizi di cassa di istituti, enti ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale, come pure i servizi di corrispondenza di monti di credito su pegno, di cassa di risparmio e altri istituti di credito.

Il Monte può contrarre anticipazioni passive, nonché mutui con formalità di cui agli articoli 18 e seguenti della legge 10 maggio 1938, n. 745.

Titolo VIII

BILANCIO E UTILI

Art. 40.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione, entro il mese successivo, approva il bilancio e assegna i 9/10 degli utili netti di esercizio ad aumento del patrimonio del Monte e un decimo dell'utile stesso, a favore di opere di assistenza e di pubblica utilità.

Titolo IX

DISPOSIZIONI GENERALI TRANSITORIE

Art. 41.

Ad ogni effetto di legge si intende che i debitori del Monte hanno eletto domicilio presso la sede del Monte in Vicenza, via Morette n. 4/A.

Art. 42.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto, il consiglio di amministrazione del Monte dovrà sottoporre all'approvazione dell'organo di vigilanza il regolamento per l'ordinamento dei servizi e per il loro funzionamento, a norma dell'art. 29 della legge 10 maggio 1938, n. 745.

(4230)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 giugno 1981.

Approvazione di nuove condizioni generali di polizze presentate da imprese di assicurazione esercenti il ramo vita in Italia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbario 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la circolare ministeriale n. 398 del 2 giugno 1977 che ha fissato al 31 dicembre 1978 il termine per la revisione del tariffario vita in forma individuale, secondo precise indicazioni tecniche, e delle condizioni particolari e generali di polizza;

Viste le successive circolari n. 420 del 30 dicembre 1978 e n. 434 del 29 dicembre 1979 che hanno prorogato il predetto termine rispettivamente al 31 dicembre 1979 e al 31 dicembre 1980;

Viste le domande degli enti e delle imprese di assicurazione esercenti il ramo vita, indicati nell'elenco di seguito riportato, intese ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni generali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alle predette domande;

Considerato che le predette condizioni generali di polizza soddisfano l'esigenza di una esplicita e chiara rappresentazione del contenuto contrattuale;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le condizioni generali di polizza, presentate in sostituzione delle analoghe in vigore dagli enti e dalle imprese esercenti il ramo vita, di seguito indicati:

Imprese nazionali

	Denominazione	Sede legale
	—	—
1)	S.p.a. Norimberga Maeci vita	Milano
2)	Banca nazionale delle comunicazioni	Roma
3)	Società cattolica di assicurazione	Verona
4)	Società Reale mutua di assicurazioni	Torino
5)	S.p.a. Agricoltura assicurazioni	Milano
6)	S.p.a. Alleanza assicurazioni	Milano
7)	S.p.a. Assicurazioni generali	Roma
8)	S.p.a. C.A.I. - Compagnia di assicurazioni italiana	Roma
9)	S.p.a. Compagnia di assicurazione di Milano	Milano
10)	Compagnie riunite di assicurazioni S.p.a.	Torino
11)	S.p.a. Compagnia tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni	Roma
12)	S.p.a. F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori	Roma
13)	S.p.a. L'Italica vita	Milano
14)	S.p.a. La Fondiaria	Firenze
15)	S.p.a. Intercontinentale assicurazioni	Roma

Denominazione	Sede legale
16) S.p.a. Istituto italiano di previdenza	Milano
17) S.p.a. Italiana vita	Milano
18) S.p.a. Italia assicurazioni	Genova
19) S.p.a. Lavoro & Sicurtà	Milano
20) S.p.a. Lloyd Adriatico di assicurazioni vita	Trieste
21) S.p.a. La Minerva vita e rami diversi	Roma
22) S.p.a. La Pace - Assicurazioni e riassicurazioni	Milano
23) S.p.a. Veneta vita	Padova
24) S.p.a. La Previdente	Milano
25) S.p.a. R.A.S. - L'Assicuratrice italiana	Milano
26) S.p.a. S.A.I. - Società assicuratrice industriale	Torino
27) S.p.a. La Venezia assicurazioni	Milano
28) S.p.a. Toro assicurazioni	Torino
29) S.p.a. Unione subalpina di assicurazioni	Torino
30) S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol	Bologna
31) S.p.a. Vittoria assicurazioni	Milano
32) La Fiduciaria vita	Bologna
33) S.p.a. Savoia vita	Milano
34) S.p.a. La Piemontese vita	Torino
35) S.p.a. Ausonia vita	Milano
36) S.p.a. Lloyd Italico vita	Genova
37) S.p.a. Norditalia vita	Milano
38) S.p.a. Vita latina	Milano
39) S.p.a. La Nationale vita	Roma
40) S.p.a. Edera vita	Trento
41) I.N.A. - Istituto nazionale delle assicurazioni	Roma
42) S.p.a. Firs italiana di assicurazioni	Roma
43) S.p.a. Praevidentia	Roma
44) S.p.a. Assicuratrice edile	Milano

Rappresentanze generali per l'Italia di imprese di assicurazione straniere

Denominazione	Sede legale
1) Abeille Paix Vie	Milano
2) Mutuelle Genérale Française vie	Milano
3) Les Assurances générales de France-Vie	Roma
4) Winterthur	Milano
5) Union des assurances de Paris-Vie	Genova
6) Vita	Milano
7) G.A.N. - Vie	Roma

Roma, addì 18 giugno 1981

p. *Il Ministro*: MAGNANI NOYA

(4287)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Comunicato della segreteria

In attuazione del punto 7 del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E. con telex n. 150427 del 31 agosto 1982 praticabili dal 6 settembre 1982, secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	542
Gasolio agricoltura	»	426
Petrolio agricoltura	»	416
Gasolio pesca e piccola marina	»	395
Petrolio pesca e piccola marina	»	385
Olio combustibile ATZ	L./kg	296
Olio combustibile BTZ	»	325

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	507	510	513	516	519
Petrolio (*)	»	572	575	578	581	584
Olio comb.le fluido	L./kg	428	431	434	437	440

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Udine, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Vicenza, Viterbo, Sassari.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 m s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(4309)

MINISTERO DEL TESORO

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 14

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 170 mod. 241 D.P. Data: 17 marzo 1978. Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Napoli. Intestazione: Caprio Elio, nato a Montemarano il 24 luglio 1927. Titoli del debito pubblico: 1. Capitale: L. 30.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(4261)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 169

Corso dei cambi del 27 agosto 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	1385,80	1385,80	1385,90	1385,80	1385,75	1385,75	1385,70	1385,80	1385,80	1385,80
Dollaro canadese	1120,70	1120,70	1122 —	1120,70	1121,15	1120,65	1121 —	1120,70	1120,70	1120,70
Marco germanico . .	565,08	565,08	565,50	565,08	565,25	565,10	565,22	565,08	565,08	565,05
Fiorino olandese .	515,25	515,25	516 —	515,25	515,25	515,20	515,40	515,25	515,25	515,25
Franco belga . .	29,441	29,441	29,4950	29,441	25,47	29,45	29,44	29,441	29,441	29,44
Franco francese .	200,79	200,79	200,90	200,79	201,20	200,80	201,02	200,79	200,79	200,80
Lira sterlina . .	2419,20	2419,20	2422,90	2419,20	2420,50	2419,20	2418,80	2419,20	2419,20	2419,20
Lira irlandese . .	1940,20	1940,20	1945 —	1940,20	1942,10	—	1941 —	1940,20	1940,20	—
Corona danese . .	161,48	161,48	161,70	161,48	161,65	161,50	161,52	161,48	161,48	161,45
Corona norvegese . .	210,20	210,20	210,75	210,20	210,20	210,10	210,07	210,20	210,20	210,20
Corona svedese .	228,10	228,10	228,20	228,10	220,20	228,05	228 —	228,10	228,10	228,10
Franco svizzero . .	666,10	666,10	666,74	666,10	665,75	666,10	665,70	666,10	666,10	666,10
Scellino austriaco . .	80,31	80,31	80,40	80,31	80,37	80,30	80,40	80,31	80,31	80,30
Escudo portoghese	16,15	16,15	16,20	16,15	16,35	16,15	16,35	16,15	16,15	16,15
Peseta spagnola . .	12,51	12,51	12,52	12,51	12,49	12,50	12,52	12,51	12,51	12,50
Yen giapponese	5,416	5,416	5,44	5,416	5,42	5,40	5,4130	5,416	5,416	5,41
E.C.U.	1331,10	1331,10	—	1331,10	—	—	1331,10	1331,10	1331,10	—

Media dei titoli del 27 agosto 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	40,550
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 . .	89,025
» 5,50 % » » 1969-84 . . .	83,550
» 6 % » » 1970-85 . . .	78,200
» 6 % » » 1971-86 . .	75,850
» 6 % » » 1972-87 . .	78,250
» 9 % » » 1975-90 . .	72,525
» 9 % » » 1976-91 . . .	69,825
» 10 % » » 1977-92 . .	76,600
» 12 % (Beni Esteri 1980)	70,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	68,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % . . .	90 —
» » » Ind. 1-10-1979/82 . .	99,925
» » » » 1-10-1980/82 . .	99,950
» » » » 1-12-1980/82 . .	100,025
» » » » 1- 1-1980/83 . .	100,350
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1980/83 . .	100,075
» » » » 1- 9-1981/83 . .	100,200
» » » » 1-10-1981/83 . .	99,975
» » » » 1-11-1981/83 . .	99,375
» » » » 1-12-1981/83 . .	99,425
» » » » 1- 3-1981/84 . .	98,775
» » » » 1- 4-1981/84 . .	99,375
» » » » 1- 6-1981/84 . .	98,750
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	99,015
» » » 18 % 1- 7-1983	100,200
» » » 12 % 1-10-1983	93,475
» » » 12 % 1- 1-1984	92,225
» » » 12 % 1- 4-1984	90,650
» » » 12 % 1-10-1984	88,450
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 agosto 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1385,75
Dollaro canadese	1120,85
Marco germanico	565,15
Fiorino olandese .	515,325
Franco belga	29,44
Franco francese . .	200,905
Lira sterlina .	2419 —
Lira irlandese . . .	1940,6
Corona danese . . .	161,5
Corona norvegese	210,135
Corona svedese	228,05
Franco svizzero . .	665,9
Scellino austriaco	80,355
Escudo portoghese .	16,25
Peseta spagnola	12,515
Yen giapponese	5,414
E.C.U.	1331,1

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 170

Corso dei cambi del 30 agosto 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1407,05	1407,05	1407 —	1407,05	1407 —	1407 —	1406,95	1407,05	1407,05	1407,05
Dollaro canadese	1133,80	1133,80	1132 —	1133,80	1133,20	1133,30	1132,90	1133,80	1133,80	1133,80
Marco germanico	563,50	563,50	564,25	563,50	564,40	563,70	564 —	563,50	563,50	563,50
Fiorino olandese	514,10	514,10	514,75	514,10	513,80	514,10	514,10	514,10	514,10	514,10
Franco belga	29,422	29,422	29,45	29,422	29,45	29,40	29,4290	29,422	29,422	29,43
Franco francese	201,30	201,30	201,40	201,30	201,10	201,20	201,16	201,30	201,30	201,30
Lira sterlina	2422,20	2422,20	2425 —	2422,20	2424,60	2423 —	2420,380	2422,20	2422,20	2422,20
Lira irlandese	1939,25	1939,25	1939 —	1939,25	1937,45	—	1939,50	1939,25	1939,25	—
Corona danese	161,44	161,44	161,65	161,44	161,50	161,40	161,47	161,44	161,44	161,45
Corona svedese	209,87	209,87	210,25	209,87	209,95	209,95	210,07	209,87	209,87	209,88
Corona svedese	228,54	228,54	228,50	228,54	228,60	228,50	228,67	228,54	228,54	228,55
Franco svizzero	661,80	661,80	662,75	661,80	662,50	661,70	661,70	661,80	661,80	661,80
Scellino austriaco	80,162	80,162	80,30	80,162	80,23	80,20	80,2190	80,162	80,162	80,16
Escudo portoghese	16,35	16,35	16,40	16,35	16,31	16,25	16,20	16,35	16,35	16,35
Peseta spagnola	12,49	12,49	12,51	12,49	12,49	12,45	12,48	12,49	12,49	12,50
Yen giapponese	5,423	5,423	5,44	5,423	5,42	5,40	5,4220	5,423	5,423	5,42
E.C.U.	1330,24	1330,24	—	1330,24	—	—	1330,24	1330,24	1330,24	—

Media dei titol' del 30 agosto 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	39,325
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	89,025
» 5,50 % » » 1969-84	83,700
» 6 % » » 1970-85	78,200
» 6 % » » 1971-86	75,850
» 6 % » » 1972-87	78,250
» 9 % » » 1975-90	72,525
» 9 % » » 1976-91	68,800
» 10 % » » 1977-92	76,600
» 12 % (Beni Esteri 1980)	71,625
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	68,800
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90 —
» » » Ind. 1-10-1979/82	99,950
» » » » 1-10-1980/82	99,950
» » » » 1-12-1980/82	99,975
» » » » 1- 1-1980/83	100,250
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1980/83	100,025
» » » » 1- 9-1981/83	100,175
» » » » 1-10-1981/83	99,625
» » » » 1-11-1981/83	99,350
» » » » 1- 3-1981/84	98,750
» » » » 1-12-1981/83	99,400
» » » » 1- 4-1981/84	99,350
» » » » 1- 6-1981/84	98,750
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	99 —
» » » 18 % 1- 7-1983	100,200
» » » 12 % 1-10-1983	93,525
» » » 12 % 1- 1-1984	92,275
» » » 12 % 1- 4-1984	90,675
» » » 12 % 1-10-1984	88,500
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 agosto 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1407 —
Dollaro canadese	1133,35
Marco germanico	563,75
Fiorino olandese	514,1
Franco belga	29,425
Franco francese	201,23
Lira sterlina	2423 —
Lira irlandese	1939,375
Corona danese	161,455
Corona norvegese	209,97
Corona svedese	228,605
Franco svizzero	661,75
Scellino austriaco	80,19
Escudo portoghese	16,275
Peseta spagnola	12,485
Yen giapponese	5,422
E.C.U.	1330,24

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 171

Corso dei cambi del 31 agosto 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1407,450	1407,450	1407,40	1407,450	1407,50	1407,40	1407,550	1407,450	1407,450	1407,45
Dollaro canadese	1136,500	1136,500	1136,50	1136,500	1137 —	1136,45	1136,550	1136,500	1136,500	1136,50
Marco germanico	563,260	563,260	563,75	563,260	563,70	563,25	563,500	563,260	563,260	563,20
Fiorino olandese	514,250	514,250	514,50	514,250	514,50	514,20	514,200	514,250	514,250	514,25
Franco belga	29,399	29,399	29,43	29,399	29,41	29,40	29,400	29,399	29,399	29,39
Franco francese	200,500	200,500	201,10	200,500	200,90	200,45	200,580	200,500	200,500	200,50
Lira sterlina	2416 —	2416 —	2422 —	2416 —	2419,15	2416 —	2417,300	2416 —	2416 —	2417 —
Lira irlandese	1936,250	1936,250	1939 —	1936,250	1938,10	—	1936,400	1936,250	1936,250	—
Corona danese	161,440	161,440	161,50	161,440	161,45	161,40	161,460	161,440	161,440	161,45
Corona norvegese	209,300	209,300	209,20	209,300	208,95	209,20	209,500	209,300	209,300	209,30
Corona svedese	228,420	228,420	228,70	228,420	228,85	228,40	228,450	228,420	228,420	228,40
Franco svizzero	662,470	662,470	664,25	662,470	664,30	662,45	662,550	662,470	662,470	662,45
Scellino austriaco	80,032	80,032	80,20	80,032	80,15	80,05	80,040	80,032	80,032	80,04
Escudo portoghese	16,140	16,140	16,30	16,140	16,31	16,15	16,500	16,140	16,140	16,14
Peseta spagnola	12,454	12,454	12,48	12,454	12,45	12,45	12,465	12,454	12,454	12,45
Yen giapponese	5,416	5,416	5,43	5,416	5,42	5,40	5,422	5,416	5,416	5,41
E.C.U.	1328,490	1328,490	—	1328,490	—	—	1328,490	1328,490	1328,490	—

Media dei titoli del 31 agosto 1982

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	39,150
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	89,025
» 5,50 % » » 1969-84	83,875
» 6 % » » 1970-85	78,350
» 6 % » » 1971-86	75,850
» 6 % » » 1972-87	78,250
» 9 % » » 1975-90	72,525
» 9 % » » 1976-91	70,175
» 10 % » » 1977-92	76,600
» 12 % (Beni Esteri 1980)	71,600
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	69,075
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90 —
» » » Ind. 1-10-1979/82	99,950
» » » » 1-10-1980/82	99,950
» » » » 1-12-1980/82	100 —
» » » » 1- 1-1980/83	100,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1980/83	100,125
» » » » 1- 9-1981/83	100,125
» » » » 1-10-1981/83	99,650
» » » » 1-11-1981/83	99,500
» » » » 1-12-1981/83	99,450
» » » » 1- 3-1981/84	98,850
» » » » 1- 4-1981/84	99,375
» » » » 1- 6-1981/84	98,900
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	99 —
» » » 18 % 1- 7-1983	100,200
» » » 12 % 1-10-1983	93,600
» » » 12 % 1- 1-1984	92,325
» » » 12 % 1- 4-1984	90,750
» » » 12 % 1-10-1984	88,600
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 agosto 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1407,500
Dollaro canadese	1136,525
Marco germanico	563,380
Fiorino olandese	514,225
Franco belga	29,399
Franco francese	200,540
Lira sterlina	2416,650
Lira irlandese	1936,325
Corona danese	161,450
Corona norvegese	209,400
Corona svedese	228,435
Franco svizzero	662,510
Scellino austriaco	80,036
Escudo portoghese	16,320
Peseta spagnola	12,459
Yen giapponese	5,419
E.C.U.	1328,490

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a tre posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Facoltà di agraria:

d) istituto di chimica agraria posti 3

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Tuscia, Viterbo, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove si terranno presso la facoltà di agraria a partire dal novantesimo giorno, non festivo, successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* con inizio alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Tuscia di Viterbo.

(4251)

OSPEDALE « GRAVINA E SANTO PIETRO » DI CALTAGIRONE

Revoca della riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di pediatria da destinare al dipartimento di medicina riabilitativa.

E' revocata la riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria da destinare al dipartimento di medicina riabilitativa, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 27 luglio 1982.

(571/S)

ISTITUTO SCIENTIFICO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI DI GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore di laboratorio;
un posto di primario e un posto di assistente anestesista;
un posto di assistente psicologo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del presidente dell'ente in Genova.

(572/S)

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1982, n. **20**.

Integrazione della legge regionale 17 marzo 1981, n. 19, concernente: « Normativa per il pagamento al personale degli enti di formazione professionale di cui alle lettere B) e C) dell'art. 6 della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 27 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 3 della legge regionale 17 marzo 1981, n. 19 è integrato dai seguenti commi:

« All'uopo, nelle more dell'effettivo inizio delle attività formative o di transizione nell'ente subentrante o della partecipazione ai corsi di riconversione di cui al secondo comma del successivo art. 5, la Regione riconosce le spese di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, derivanti dall'applicazione del vigente C.C.N.L. degli operatori della formazione professionale, purché detto personale sia stato ad esclusiva disposizione dell'ente per le attività propedeutiche o complementari alle attività formative.

La Regione stessa, invece, non può riconoscere alcuna spesa sopportata dagli enti terzi per il personale comunque assunto, in data successiva al 29 settembre 1981, fino alla effettiva istituzione dell'albo degli operatori della formazione professionale previsto dal vigente C.C.N.L. di categoria, tranne che trattisi di riassunzione in servizio, per effetto della trasformazione *ope legis* in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, del personale che alla predetta data abbia maturato tale diritto, a norma del citato C.C.N.L.

Le amministrazioni provinciali sono autorizzate ad effettuare anticipazioni finanziarie mensili, nella stretta misura occorrente per il puntuale pagamento delle spettanze al personale per il mese per cui si sia verificato ritardo o insufficienza di fondi regionali accreditati; la Regione si accolla gli interessi passivi risultanti dall'estratto del conto corrente bancario della provincia destinato alle retribuzioni del personale della formazione professionale ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare, come legge della regione Campania.

Napoli, addì 22 aprile 1982

DE FEO

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1982, n. 21.

Disposizioni di attuazione dell'art. 51, tabella « C » della legge regionale 17 marzo 1981, n. 12.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 27 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In sede di concreta applicazione dell'art. 51 della legge regionale 17 marzo 1981, n. 12 e dell'allegata tabella «C», si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

Ai fini della corrispondenza delle carriere di provenienza alle qualifiche funzionali regionali valgono le qualificazioni formali degli ordinamenti di provenienza, nonché quelle effettuate dalla Regione in sede di applicazione della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini della individuazione delle qualifiche terminali delle carriere esecutive e di concetto si considerano le qualifiche terminali, anche conseguite in applicazione dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 previste nello sviluppo di carriera dagli ordinamenti di provenienza, purché la carriera si articoli in almeno tre qualifiche. Ove l'ordinamento di provenienza preveda meno di tre qualifiche, per l'equiparazione della posizione di provenienza alle qualifiche terminali, necessita che il dipendente abbia maturato nella carriera di provenienza, alla data del 31 dicembre 1975, almeno otto anni di servizio.

Ai fini dell'attribuzione al personale proveniente da enti diversi dallo Stato delle qualifiche terminali, ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 — sempre che ne spettino i benefici — nel caso di carriere articolate in un numero di qualifiche pari o superiori al numero di quelle delle corrispondenti carriere statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le qualifiche intermedie si ritengono unificate secondo i criteri di fusione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le qualifiche terminali delle carriere diverse dalle direttive si intendono comunque raggiunte da parte del personale che, alla data del 31 dicembre 1975, abbia maturato nella carriera l'anzianità di almeno otto anni di servizio, ridotta ad anni sette per il personale della carriera di concetto appartenente ai ruoli tecnici.

Per le carriere direttive ai fini dell'equiparazione alla qualifica di direttore aggiunto di divisione necessita una anzianità nella carriera, alla data del 31 dicembre 1975, di anni quattro e mesi sei, ridotta ad anni tre e mesi sei per il personale tecnico.

Le anzianità pregresse maturate al 31 dicembre 1975 si determinano secondo i criteri di cui all'art. 36 della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, con le limitazioni previste dal secondo e terzo comma dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare, come legge della regione Campania.

Napoli, addì 22 aprile 1982

DE FEO

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1982, n. 22.

Integrazione della legge regionale n. 17 del 17 marzo 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 27 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La normativa di cui all'art. 3 della legge regionale n. 17 del 17 marzo 1981 si applica anche a favore del personale comandato in missione fin dal 24 novembre 1980 presso i centri operativi governativi e regionali istituiti nella regione Campania a seguito del terremoto del 23 novembre 1980.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli 4 e 33 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982 che presentano sufficiente disponibilità.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare, come legge della regione Campania.

Napoli, addì 22 aprile 1982

DE FEO

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1982, n. 23.

Concorso regionale negli interessi sui prestiti quinquennali a favore delle aziende agricole, coltivatori diretti, mezzadri, nonché altri operatori agricoli che abbiano beneficiato dello slittamento dei termini dei pagamenti delle cambiali agrarie per l'annata 1980-81 ai sensi dell'ordinanza del commissario straordinario per le zone terremotate n. 414 del 14 ottobre 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30) *del* 27 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli e associati, alle cooperative agricole e loro consorzi, nonché alle associazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, che hanno beneficiato della proroga della scadenza delle cambiali agrarie prevista dalle ordinanze del commissario straordinario del Governo per la Campania e Basilicata n. 414 del 14 ottobre 1981 e n. 472 del 29

dicembre 1981 possono essere concessi prestiti agrari quinquennali per la trasformazione delle passività medesime al tasso agevolato del 4,50%.

Ai prestiti di cui al comma precedente si applica il tasso di riferimento fissato dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni.

Il concorso regionale si commisura alla differenza fra la rata di ammortamento, calcolata al tasso di cui al comma precedente e quella calcolata al tasso agevolato indicato al primo comma.

L'ammortamento dei prestiti avrà inizio il 1° del mese successivo a quello di erogazione ed il concorso regionale sarà corrisposto in via anticipata.

L'agevolazione di cui al presente articolo non è cumulabile con il beneficio previsto dalla legge regionale concernente « Concorso sugli interessi dovuti per la proroga delle cambiali agrarie rilasciate per prestiti di conduzione contratti nell'annata agraria 1980-81 », né con altri benefici analoghi previsti da leggi statali e regionali.

Art. 2.

La giunta regionale con propria deliberazione provvede ad una ripartizione territoriale, su base provinciale, delle risorse disponibili.

La concessione dei prestiti è subordinata a nulla osta da rilasciarsi, nell'ambito della ripartizione territoriale delle disponibilità, dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente.

Alla liquidazione del concorso regionale si provvede con deliberazione di giunta sulla base di appositi rendiconti prodotti dall'istituto od ente esercente il credito agrario, muniti del visto del collegio sindacale.

I prestiti di cui alla presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di cui alla presente legge è autorizzato per l'esercizio finanziario 1982 il limite di impegno di lire 2 miliardi.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 2 miliardi per l'esercizio 1982 si farà fronte mediante:

la riduzione di un pari importo dello stanziamento previsto al capitolo n. 201 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1982;

l'istituzione alla sezione 2.2.9. del medesimo stato di previsione del capitolo 660 — titolo II — con la denominazione: « Concorso regionale su prestiti agrari quinquennali per la trasformazione di passività derivanti da prestiti di conduzione contratti nell'annata agraria 1980/81 », e con la dotazione, alla competenza ed alla cassa, di lire 2 miliardi.

Per il pagamento delle successive annualità di concorso regionale sui prestiti previsti dalla presente legge, nei bilanci annuali, per tanti esercizi per quante sono le annualità da pagarsi, saranno iscritti gli stanziamenti necessari.

Art. 5.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare, come legge della regione Campania.

Napoli, addì 22 aprile 1982

DE FEO

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1982, n. **24**.

Istituzione dell'albo regionale degli operatori della formazione professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 27 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito, ai sensi della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40 e successive modifiche ed integrazioni, l'albo degli operatori della formazione professionale della regione Campania.

L'albo regionale comprende personale docente e non docente.

Art. 2.

L'albo è unico ed unici sono i criteri per la formazione delle graduatorie.

L'albo è articolato in due sezioni indicate con lettere *A*) e *B*) e concernenti:

A) personale che abbia maturato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato a norma della vigente legislazione;

B) personale con contratto a termine ed aspiranti.

Ogni sezione verrà articolata, per il personale docente, in tanti settori quanti ne sono previsti nei piani di formazione ed ogni settore sarà suddiviso per tante materie quante ne sono previste dai profili professionali contenuti nei suddetti piani di formazione professionale.

Per le materie comuni a tutti i settori si farà unica graduatoria per ciascuna disciplina.

Il settore relativo al personale non docente verrà suddistinto nelle seguenti fasce:

personale direttivo;
personale di segreteria;
personale esecutivo;
personale ausiliario.

Art. 3.

L'albo viene compilato indicando a fianco del nominativo di ciascun operatore:

il punteggio complessivo attribuito sulla base dei successivi articoli 4 e 5;
l'ente e la sede di servizio;
il profilo professionale;
eventuali note.

Art. 4.

I criteri per la formazione delle graduatorie per le sezioni *A*) e *B*) di cui al precedente art. 2, per il personale docente sono i seguenti:

1) *Titoli*:

A) Laurea . . . . punti 8

B) Diploma di istruzione secondaria di 2° grado » 6

C) Precedente esperienza di lavoro autonomo o subordinato, documentata da almeno 5 anni di versamenti previdenziali, prestato in settori omogenei alle materie d'insegnamento . . . . » 5

Detti titoli non sono cumulabili fra loro;

2) *Anzianità*:

A) Per ogni anno solare di servizio . . . punti 1,20

B) Per ogni mese o frazione superiore a giorni 14. . . . . » 0,10

3) *Professionalità*:

A) Per ogni anno di servizio prestato in possesso del titolo di studio previsto dal successivo art. 6 . . . . punti 0,60

B) Per ogni ciclo completo di riconversione punti 1

C) Per ogni ciclo di aggiornamento istituito dal Ministero della pubblica istruzione, o dal Ministero del lavoro o dalla Regione . . » 0,20

4) *Carichi di famiglia*:

A) Coniuge a carico . punti 1

B) Per ogni figlio a carico . » 0,50

C) Per ogni altro familiare convivente a carico fino ad un massimo di 4 . . . . » 0,25

5) *Categorie protette*:

A) Appartenenza a categoria riservata e protetta dalle vigenti leggi punti 0,25

Art. 5.

I criteri per la formazione delle graduatorie per le sezioni *A*) e *B*) di cui al precedente art. 3, per il personale non docente, sono gli stessi di cui all'art. 4.

Art. 6.

Per l'inserimento del personale nelle graduatorie dell'albo regionale si fa riferimento alle fasce e requisiti professionali previsti nelle «declaratorie» del vigente C.C.N.L. della categoria e successivi rinnovi.

Art. 7.

Le graduatorie vengono aggiornate, entro il 28 febbraio di ogni anno, dalla commissione paritetica di cui all'art. 22 della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40, facendo riferimento alla situazione determinatasi alla data del 31 gennaio dell'anno in relazione alle variazioni intervenute per i punteggi di cui ai precedenti articoli 4 e 5, nonché delle articolazioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto del precedente art. 2.

Art. 8.

Nel rispetto della vigente legislazione in materia di collocamento, le assunzioni di personale per la formazione professionale si effettuano solo attraverso l'albo regionale degli operatori seguendo le relative graduatorie e vengono autorizzate dalla Regione o dalle amministrazioni provinciali per le attività delegate, sentita la commissione paritetica di cui all'art. 22 della citata legge regionale 30 luglio 1977, n. 40.

Analoga procedura viene richiesta per la mobilità e l'aggiornamento del personale di cui, rispettivamente, gli articoli 12 e 13 del vigente C.C.N.L. di categoria e successive modifiche, nonché per i processi di riconversione.

Art. 9.

Si farà ricorso alla sezione *B*) di cui al precedente articolo 2 soltanto ad esaurimento della sezione *A*) ivi prevista o di indisponibilità, in detta sezione *A*), del profilo professionale richiesto.

Per le sole supplenze di durata non superiore a 14 giorni gli enti terzi potranno accedere direttamente a detta sezione *B*) e contestualmente nominare il personale ivi iscritto a secondo la relativa graduatoria.

Detta supplenza non è assolutamente rinnovabile.

Art. 10.

L'albo di cui al precedente art. 1, comprende distinto elenco del personale regionale operante presso i centri direttamente dipendenti dalla Regione, indicando, per ogni singolo centro, a fianco di ciascun nominativo il livello di inquadramento e la rispettiva funzione di docente o non docente.

Art. 11.

L'utilizzo degli esperti di formazione professionale, di cui all'art. 7 del vigente C.C.N.L. di categoria, è autorizzato dalla giunta regionale, sentita la commissione paritetica, di cui all'art. 22 della citata legge regionale 30 luglio 1977, n. 40, che esprime parere circa la sussistenza o meno di pari professionalità all'interno dell'albo di cui agli articoli 1 e 2.

NORME TRANSITORIE

Art. 12.

Il personale che abbia maturato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 29 settembre 1981 ai sensi della vigente legislazione viene incluso nella sezione *A*) prevista dall'art. 2 della presente legge.

All'uopo la commissione paritetica, di cui all'art. 22 della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40, e successive modifiche ed integrazioni, accerterà il verificarsi della fattispecie prevista dal primo comma dell'art. 6 del vigente C.C.N.L. di categoria e successivi rinnovi.

Art. 13.

Nella prima compilazione dell'albo, il personale, che si trovi nelle condizioni di cui al precedente art. 12, viene inserito nelle graduatorie:

il personale docente secondo il profilo professionale posseduto nell'ultimo anno di servizio prestato;

il personale non docente secondo la mansione svolta parimenti nell'ultimo anno.

Al suddetto personale, qualora privo dei titoli e requisiti previsti dal precedente art. 6, vengono attribuiti ulteriori punti 1 per ogni anno di servizio fino ad un massimo di cinque anni.

Art. 14.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare, come legge della regione Campania.

Napoli, addì 22 aprile 1982

DE FEO

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1982, n. **25**.
Interventi a favore degli anziani - Modifiche alla legge regionale 30 aprile 1981, n. 29.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 27 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La lettera *b*) del secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1981, n. 29, è sostituita dalla seguente:

«*b*) contributi in annualità — nella misura stabilita dalle leggi in vigore — per la trasformazione, per i necessari interventi di completamento, riattamento ed ampliamento in case albergo per coppie o singoli, delle case di riposo esistenti, anche se trasferite ai sensi della legge regionale n. 65 dell'11 novembre 1980, nonché per la realizzazione di nuove case albergo e di centri sociali polivalenti ed aperti».

Art. 2.

L'art. 4 della legge regionale 30 aprile 1981, n. 29, è così modificato:

al secondo comma, le parole: «devono essere inviate al presidente della giunta regionale entro il 28 febbraio di ogni anno», sono sostituite dalle seguenti: «devono pervenire al presidente della giunta regionale entro il 30 aprile 1982 per l'anno 1981 ed entro il 31 ottobre 1982 per l'anno 1983»;

il sesto comma è sostituito dal seguente: «Entro sei mesi dall'avvenuta ripartizione dei fondi, gli enti beneficiari dovranno trasmettere al presidente della giunta regionale una dettagliata relazione illustrativa sull'attività svolta per l'assistenza domiciliare alle persone anziane, nonché il rendiconto dell'utilizzazione dei contributi ricevuti dalla Regione».

Art. 3.

Il sesto comma dell'art. 7 della legge regionale 30 aprile 1981, n. 29, è soppresso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare, come legge della regione Campania.

Napoli, addì 22 aprile 1982

DE FEO

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare, come legge della regione Campania.

Napoli, addì 22 aprile 1982

DE FEO

(4113)

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1982, n. **26**.

Inquadramento nel quinto livello regionale del personale destinatario della norma contenuta nell'art. 38 della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, come modificato dall'art. 5 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 52, previo superamento di concorso interno riservato per titoli ed esami.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del 27 aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Viene indetto un concorso interno per titoli ed esami per la copertura di duecentoventi posti del quinto livello regionale riservato al personale destinatario della norma contenuta nell'art. 38 della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, come modificato dall'art. 5 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 52, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al livello medesimo.

Art. 2.

Le modalità del concorso vengono determinate con successivo provvedimento della giunta regionale e dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione alla legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, concernente la prima normativa sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente della regione Campania.

Art. 3.

I candidati giudicati idonei vengono inquadrati nel quinto livello regionale.

Art. 4.

L'inquadramento economico nel nuovo livello avviene con le modalità di calcolo previste dall'art. 51 della legge regionale 17 marzo 1981, n. 12 in base al maturato economico così costituito:

a) stipendio tabellare in godimento all'atto della immissione nel quinto livello;

b) differenza fra il beneficio mensile rapportato al quinto livello, di cui all'art. 24 della legge regionale 7 luglio 1981, n. 41, ed il beneficio mensile rapportato al quarto livello.

Art. 5.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e valutabili in L. 150.000.000 si fa fronte per il 1982 con gli stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, di cui ai capitoli 4 e 30 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982, che presentano sufficiente disponibilità.

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio.

Art. 6.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1982, n. **27**.

Modifiche all'articolo unico della legge regionale 8 agosto 1979, n. 34 e all'art. 2 della legge regionale 11 dicembre 1980, n. 76.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del 2 giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo unico della legge regionale 8 agosto 1979, n. 34, è apportata la seguente modifica:

« il territorio di "Chiaiano", già incluso nella unità sanitaria locale n. 40 di Napoli città, è attribuito all'unità sanitaria locale n. 41 della stessa Napoli città ».

Art. 2.

All'art. 2 della legge regionale 11 dicembre 1980, n. 76, è apportata la seguente modifica:

« I presidi o servizi multizonali: "Ospedale Cotugno - Napoli" e "Ospedale Monaldi - Napoli", già assegnati all'unità sanitaria locale n. 40 di Napoli città, sono attribuiti all'unità sanitaria locale n. 41 della stessa Napoli città ».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 19 maggio 1982

DE FEO

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1982, n. **28**.

Contributi per l'acquisto di prefabbricati a salvaguardia dell'attività ricettiva e alberghiera.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del 2 giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, a salvaguardia dell'attività ricettiva ed alberghiera, concede contributi per l'acquisto di prefabbricati da destinare a tale attività in sostituzione di immobili dichiarati inagibili a seguito del sisma del 23 novembre 1980.

Il contributo può essere concesso solo per quegli esercizi impossibilitati ad esercitare la loro attività e per il 70% della spesa dichiarata ammissibile sino all'importo massimo di lire 100.000.000.

Le istanze entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge vanno presentate all'assessore al turismo, per tramite del comune sede dell'esercizio che esprime motivato parere.

La giunta regionale predispone il riparto dei fondi con priorità per i comuni disastrati, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in lire un miliardo, si provvede con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo n. 863, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982, con la denominazione: « Concessione di contributi per l'acquisto di prefabbricati a favore delle strutture alberghiere e ricettive distrutte o danneggiate dal sisma del 23 novembre 1980 », mediante prelievo della somma di lire un miliardo dallo stanziamento di cui al capitolo n. 201 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 19 maggio 1982

DE FEO

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1982, n. 29.

Norme concernenti le associazioni dei produttori agricoli nella Regione e le relative unioni in attuazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674, sull'associazionismo dei produttori agricoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del 2 giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con la presente legge vengono fissate le norme per la costituzione ed il riconoscimento delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni regionali, in attuazione dei regolamenti del Consiglio delle Comunità economiche europee n. 1360 del 19 giugno 1978, numeri 2083 e 2084 del 31 luglio 1980, nonchè della legge 20 ottobre 1978, n. 674, allo scopo di promuovere una più larga presenza dei produttori nelle fasi della commercializzazione delle produzioni agricole e zootecniche e di favorire la partecipazione dei produttori stessi alla programmazione regionale.

La disciplina di cui alla presente legge ha effetto anche per l'applicazione della legge 8 luglio 1975, n. 306.

Art. 2.

Per gli scopi di cui alla presente legge, è istituito presso la giunta regionale l'albo regionale delle associazioni dei produttori agricoli al quale sono iscritte le associazioni e le unioni che hanno ottenuto il riconoscimento di cui ai successivi articoli.

La costituzione e la tenuta dell'albo, presso la giunta regionale, è curata dal servizio agricoltura, caccia e pesca.

L'albo è distinto in sezioni per settori produttivi omogenei.

Art. 3.

Ai fini del riconoscimento le associazioni, costituite preferibilmente per settori produttivi omogenei, devono possedere i seguenti requisiti:

a) avere sede nel territorio regionale;

b) avere quali soci produttori agricoli singoli o associati che abbiano la disponibilità del prodotto. L'associazione può comprendere anche produttori di regioni limitrofe, purchè gli stessi per numero e per produzione non superino 1/3 della dimensione organizzativa ed economica dell'associazione stessa;

c) essere aperte a tutti i produttori del territorio in cui opera la singola associazione, condizionandone l'ammissione alla presentazione della domanda ed al possesso dei requisiti previsti dallo statuto;

d) avere dimensione organizzativa ed economica ragguagliata almeno ai parametri minimi di cui al regolamento (CEE) numeri 2083 e 2084 del 31 luglio 1980;

e) essere disciplinate da uno statuto formulato tenendo fra l'altro conto delle norme di cui al successivo art. 4.

Il riconoscimento riguarda le attività relative alla produzione ed alla commercializzazione dei prodotti indicati all'art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1360 del 19 giugno 1978.

Le associazioni con il riconoscimento suddetto acquisiscono la personalità giuridica di ente di diritto privato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 674 del 20 ottobre 1978.

Art. 4.

Gl statuti delle associazioni dei produttori agricoli devono provvedere, tra l'altro, per il loro funzionamento, per l'adempimento degli obblighi e per l'ottemperanza delle disposizioni di cui al regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, a quanto indicato nella legge 20 ottobre 1978, n. 674, art. 2.

Art. 5.

La domanda di riconoscimento di associazione di produttori agricoli va presentata alla giunta regionale, servizio agricoltura, caccia e pesca.

La domanda va corredata da:

copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

copia del libro degli associati;

dichiarazione del legale rappresentante attestante la quantità oppure il valore del o dei prodotti provenienti dagli associati commercializzati nei tre anni precedenti.

Art. 6.

L'istruttoria della domanda di riconoscimento viene completata entro quarantacinque giorni dalla presentazione. Tale termine si interrompe nel caso vengano richiesti integrazioni di atti.

Con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta, viene disposto o negato il riconoscimento. Il decreto del presidente viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Contro le decisioni del presidente della giunta regionale è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale.

Con il decreto di riconoscimento viene disposta l'iscrizione dell'associazione all'albo regionale di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 7.

Le associazioni riconosciute sono tenute, a chiusura di ciascun esercizio finanziario, a trasmettere alla giunta regionale, servizio agricoltura, caccia e pesca copia dei bilanci e delle deliberazioni delle assemblee con le quali viene stabilita la misura del contributo a carico degli associati, nonchè copia del libro degli associati qualora ad esso siano state apportate variazioni.

Art. 8.

Le associazioni riconosciute, oltre i libri e le scritture prescritte dalla vigente legislazione, devono tenere:

1) il libro degli associati nel quale sono indicate le generalità o la ragione sociale di ciascun associato, i terreni posseduti individuati con i relativi estremi catastali e/o la consistenza degli allevamenti condotti destinati alle produzioni che interessano l'attività dell'Associazione. Nel libro dovranno essere indicate tutte le successive variazioni di tali elementi;

2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;

3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni di ogni altro organo collegiale dell'associazione.

Art. 9.

Fra le associazioni riconosciute dalla regione Campania possono costituirsi, preferibilmente per settori produttivi omogenei, unioni regionali aventi lo scopo di garantire una unitaria attività di valorizzazione e commercializzazione del prodotto.

Le unioni di cui al comma precedente, sono riconosciute con decreto del presidente della giunta regionale a seguito dell'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, effettuato dal servizio agricoltura, caccia e pesca.

Ai fini del riconoscimento anzidetto le unioni debbono essere costituite a norma di quanto previsto dal regolamento (CEE) numeri 1360/78, 2083/80 e 2084/80.

Con tale riconoscimento le unioni acquisiscono la personalità giuridica di ente di diritto privato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 674 del 20 ottobre 1978.

Lo statuto delle unioni regionali deve prevedere fra l'altro:

a) il diritto di adesione delle associazioni riconosciute del settore anche se comprendenti associati situati in regioni limitrofe;

b) che a ciascuna associazione spetta un numero di voti proporzionale al numero degli associati.

Art. 10.

Le attività di vigilanza e controllo sulle associazioni e le relative unioni sono esercitate dalla giunta regionale, per il tramite del servizio agricoltura, caccia e pesca. A tal fine può essere richiesta l'esibizione di scritture e documenti e possono essere disposte ispezioni.

Art. 11.

Qualora venga accertato che un'associazione o una unione non sia più in possesso di taluno dei requisiti occorrenti per l'iscrizione nell'albo, ovvero abbia compiuto ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie e nazionali, può essere disposta la revoca del relativo riconoscimento.

La revoca è disposta, previa diffida, e sentito il comitato regionale di cui al successivo art. 15 su conforme deliberazione della giunta regionale e previo parere della competente commissione consiliare, con decreto del presidente della giunta.

Con il decreto di revoca, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, viene disposta la cancellazione dall'albo di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 12.

Le deliberazioni delle associazioni possono avere, con decreto del presidente della giunta regionale, efficacia vincolante anche nei confronti dei produttori non associati dei territori in cui operano le associazioni stesse, in casi di gravi necessità, dichiarati tali dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e per il periodo di tempo strettamente necessario fissato nel decreto medesimo. In ogni caso le deliberazioni delle associazioni devono essere adottate a maggioranza assoluta degli associati ed ottenere il parere favorevole del comitato regionale di cui al successivo art. 13.

Art. 13.

Ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, articoli 11 e 13, è istituito il comitato regionale campano di coordinamento delle unioni regionali delle associazioni dei produttori agricoli.

Al comitato spetta il compito di coordinare l'attività delle unioni riconosciute, ed in particolare:

a) esprimere i pareri previsti dalla presente legge;

b) favorire, mediante la proposta di iniziative opportune la stipula di accordi interprofessionali, tra le associazioni di produttori e le relative unioni e le industrie e le loro organizzazioni;

c) proporre e collaborare all'elaborazione di programmi pubblici per la formazione professionale, anche mediante gli appositi istituti esistenti, di quadri tecnici amministrativi e dirigenti per le associazioni dei produttori e relative unioni;

d) emettere, qualora richiesti, pareri sulle iniziative delle associazioni di produttori e relative unioni riconosciute con particolare riferimento alle attività previste ai punti 4, 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, tendenti a stimolare l'omogeneità e la corrispondenza agli obiettivi della programmazione agricolo-alimentare.

Il comitato è composto dai rappresentanti designati dalle unioni regionali delle associazioni dei produttori agricoli, nella misura di un rappresentante per ogni associazione dei produttori riconosciuta aderente.

In ogni caso ciascuna unione non può designare più di sei membri.

Il comitato è integrato da rappresentanti aventi voto consultivo, indicato nella legge 20 ottobre 1978, n. 674, art. 11.

In mancanza di rappresentanti delle unioni regionali riconosciute il comitato regionale viene costituito, in via provvisoria, facendo ricorso alle norme previste dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674, all'art. 13.

Nell'ipotesi prevista al precedente comma, viene assegnato un rappresentante per ognuna delle organizzazioni dei produttori maggiormente rappresentative nel settore.

Il comitato viene costituito con deliberazione della giunta regionale. Le sostituzioni dei membri sono effettuate dall'assessore regionale competente per l'agricoltura su richiesta della stessa unione, organizzazione o ente, che aveva designato il membro da sostituire. Le sedute del comitato sono valide con almeno un terzo dei membri, ed i pareri sono validi quando vengono adottati con il voto della maggioranza dei presenti. A tali scopi non sono conteggiati i membri con diritto a voto consultivo.

Il comitato regionale inoltre:

ha sede presso l'assessorato all'agricoltura;

è presieduto dall'assessore regionale competente per l'agricoltura o suo delegato senza diritto al voto;

dura in carica tre anni;

si riunisce almeno tre volte l'anno;

è convocato dal presidente, oppure ogni qual volta ne sia fatta richiesta almeno da 1/4 dei rappresentanti delle unioni e non oltre trenta giorni dalla richiesta.

Le funzioni di segretario sono svolte da uno o più funzionari dell'assessorato all'agricoltura.

Il comitato è articolato per ognuno dei settori produttivi omogenei in sottocomitati di settori i quali, a loro volta, possono articolarsi per i diversi comparti produttivi del settore medesimo.

Il comitato regionale deve esprimere i pareri previsti dalla presente legge entro e non oltre i trenta giorni successivi alla richiesta stessa; trascorso inutilmente tale periodo non si è più tenuti ad acquisire i pareri.

Art. 14.

Alle associazioni ed alle unioni regionali, nei tre anni successivi alla data del loro riconoscimento possono essere concessi, secondo i criteri e le modalità previste dall'art. 11 del regolamento del Consiglio della Comunità europea 19 giugno 1978, n. 1360, contributi destinati ad incoraggiarne la costituzione e ad agevolare il funzionamento amministrativo.

Il contributo alle associazioni potrà essere accordato, rispettivamente, per il primo, secondo e terzo anno fino alla misura del 3%, del 2% e dell'1% del valore dei prodotti provenienti dai soci ed immessi sul mercato. Il contributo non dovrà comunque superare il 60%, il 40% ed il 20% delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo risultanti dal bilancio dell'anno precedente.

Il contributo alle unioni potrà essere accordato rispettivamente, per il primo, secondo e terzo anno, fino alla misura del 60%, del 40% e del 20% delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo. Esso comunque non potrà superare l'importo globale previsto all'art. 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1360/78, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15.

Alle associazioni ed alle unioni regionali possono essere concessi contributi fino alla misura massima dell'80% della spesa riconosciuta ammissibile per l'attuazione di programmi di sviluppo, ricerca, divulgazione, propaganda, controlli di qualità, riconversione e qualificazione delle produzioni.

Art. 16.

Ai fini della corresponsione dei contributi di cui ai precedenti articoli 14 e 15 le associazioni e le unioni presentano alla Regione entro il 30 marzo di ciascun anno domanda corredata dalla documentazione necessaria a comprovare la sussistenza della condizione richiesta.

Alla concessione e liquidazione dei contributi provvede la giunta regionale.

Art. 17.

All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 14 e 15 della presente legge si farà fronte con le risorse provenienti dalle assegnazioni di fondi alla regione Campania, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Art. 18.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme di cui al regolamento (CEE) **n.** 1360/78 e successive modificazioni ed integrazioni, e alla legge 20 ottobre 1978, numero 674.

La legge regionale 4 maggio 1979, n. 28, è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 27 maggio 1982

DE FEO

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1982, n. **30.**

Rifinanziamento della legge regionale n. 26 del 4 maggio 1979 concernente: « Interventi della regione Campania in campo teatrale e musicale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 2 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dalla legge regionale n. 26 del 4 maggio 1979, concernente: « Interventi della regione Campania in campo teatrale e musicale » è autorizzata, nelle more dell'emanazione della legge statale per il riordino delle funzioni regionali in materia di attività teatrale, musicale e cinematografica, per gli esercizi finanziari 1982/83, la spesa annuale di lire 1.200.000.000, così suddivisa:

lire 750 milioni per attività di teatro e musica;

lire 350 milioni per contributo all'Ente Autonomo Teatro di San Carlo per attuazione di programmi straordinari anche in decentramento nell'ambito regionale;

lire 100 milioni per il riattamento e l'ammodernamento di immobili di proprietà pubblica e delle relative attrezzature destinati o da destinarsi alle attività di cui alla legge n. 26 del 4 maggio 1979.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in complessive L. 1.200.000.000 si provvede per il 1982 con gli stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, di cui ai capitoli numeri 912 e 913 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982, previamente integrati rispettivamente della somma di lire 250 milioni e di lire 50 milioni, mediante prelievo dell'importo di lire 300 milioni dallo stanziamento di cui al capitolo n. 200 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo.

All'onere per il 1983 si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione, ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 27 maggio 1982

DE FEO

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1982, n. **31.**

Istituzione cineteca regionale - Centro cinematograficoaudiovisivo regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del 2 giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione del disposto dell'art. 5 dello statuto regionale è istituito, presso l'assessorato al turismo della regione Campania, il centro cinematografico-audiovisivo regionale, con la finalità di promuovere la diffusione e la conoscenza critica del patrimonio cinematografico-audiovisivo, nonchè di intraprendere iniziative di ricerca e di studio nell'ambito del settore.

Detto centro potrà avvalersi delle strutture complementari esistenti nella Regione.

Al funzionamento di tale struttura si provvederà esclusivamente con personale regionale.

Art. 2.

L'attività di cui al precedente art. 1 si svolge mediante l'acquisizione, la conservazione e l'uso di materiale cinematografici-audiovisivi, in particolare films realizzati per ragazzi che abbiano ad oggetto anche aspetti della vita o della tradizione o della storia della Campania o del Meridione, la realizzazione di strumenti critici e di promozione, l'organizzazione di ricerche, seminari, rassegne, mostre, convegni ed iniziative varie a carattere sperimentale in collaborazione con gli enti locali e le associazioni culturali

Il centro intende ricostruire il corpus del cinema in Campania, dalla origini del mito alle sceneggiate cinematografiche, alle comiche fino ai films d'autore.

Per adempiere tali finalità, il centro viene dotato delle attrezzature tecniche necessarie, di una biblioteca e di una emeroteca specializzata nel settore, di una discoteca-nastroteca.

Art. 3.

Il centro regionale raccoglie ed utilizza copie di tutti quei materiali utili al raggiungimento delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

A tale scopo la Regione può acquisire:

i diritti di diffusione di opere cinematografiche e audiovisive in accordo con gli aventi titolo;

copie di quei materiali i cui diritti di sfruttamento siano cessati secondo i termini delle vigenti leggi;

materiale fotografico ed audiovisivo ricavato dalla produzione documentaristica e scientifica del passato e del presente, nonché materiale giacente presso le cineteche di altri Paesi ed effettuare con queste scambi di opere.

Art. 4.

Il centro regionale non persegue fini di lucro e concede l'utilizzazione dei materiali audiovisivi di cui dispone a strutture pubbliche, anche all'estero, associazioni di cultura, alle biblioteche, agli spazi gestiti da cooperative, o consigli scolastici provinciali, agli organi consultivi locali.

Il costo dell'eventuale uso delle pellicole e dei nastri magnetici non deve superare quello di usura e di trasporto dei medesimi.

Art. 5.

Per le attività del centro, la giunta regionale, su proposta dell'assessorato al turismo, può stipulare accordi con enti, aziende, cineteche pubbliche e private, nazionali ed estere, con le biblioteche specializzate, con il servizio pubblico radiotelevisivo e con emittenti private operanti nel territorio regionale, per l'acquisizione di copie e lo scambio di materiale per attività di promozione, produzione e diffusione.

Art. 6.

I programmi di attività del centro vengono definiti sulla base delle proposte avanzate dal servizio turismo e spettacolo ed approvati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, la quale promuoverà le opportune consultazioni.

Art. 7.

Per la costituzione del patrimonio iniziale della cineteca è autorizzata la spesa di L. 50.000.000.

Art. 8.

Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge la regione Campania è autorizzata a concedere un contributo annuale da determinarsi con la legge di approvazione del bilancio regionale, tenuto conto della necessità di funzionamento.

Art. 9.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito per il 1982 in complessive L. 100.000.000, di cui lire 50.000.000 per la costituzione del patrimonio iniziale della cineteca e di L. 50.000.000 per gli interventi di cui agli articoli 1 e 2, si provvede con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 925 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982, di nuova istituzione, con la denominazione: « Spesa per la gestione ed il funzionamento del centro cinematografico e audiovisivo regionale », mediante prelievo della somma di L. 100.000.000 dallo stanziamento di cui al capitolo 200 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo.

All'onere per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 27 maggio 1982

DE FEO

(4125)

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1982, n. **32**.

Bilancio di previsione della regione Campania per l'anno finanziario 1982 e bilancio pluriennale 1982-84.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 17 *giugno* 1982)

(*Omissis*).

(4126)

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1982, n. **33**.

Costituzione in comune di Cellole frazione di Sessa Aurunca in provincia di Caserta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46-bis *del* 26 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Cellole, frazione del comune di Sessa Aurunca (Caserta), è distaccata dal capoluogo ed è costituita in comune autonomo con la denominazione di « Cellole ».

La consistenza attuale della popolazione del comune di Cellole, secondo i dati forniti dall'ISTAT, relativi al censimento del 1981, è di n. 5.674 abitanti.

Art. 2.

Il territorio del comune di Cellole è quello descritto nella tabella *A* e riportato su planimetria in scala 1:10.000, allegata alla presente legge.

Art. 3.

La provincia di Caserta è delegata, a norma dell'art. 11 della legge regionale 20 ottobre 1974, n 54, a regolare i rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo comune ivi compresi quelli relativi alla definizione delle questioni patrimoniali e finanziarie ed alla ripartizione del personale secondo i principi relativi alla successione tra persone giuridiche.

TABELLA *A*

CONFINI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CELLOLE

I confini sono delimitati come segue in conformità della planimetria che allegata alla presente legge ne costituisce parte integrante:

Il confine del comune di Cellole inizia sul lato sud, dalla foce del Rivo Auriva (in asse al rivo stesso); in corrispondenza di Torre S. Limato, prosegue in destra del Rivo Auriva lungo il bordo ovest della strada privata di accesso alla Masseria Limato; percorre sul bordo nord verso est ancora la detta strada privata, fino al ponte sul Rivo Auriva, proseguendo in asse dello stesso verso nord-est fino al ponte e alla strada statale Domitiana al km. 11,640, circa, quindi continua verso nord seguendo il bordo ovest (lato mare) della strada statale Domitiana, attraversa la stessa in corrispondenza del km. 9,520, circa, percorrendo poi il bordo nord-ovest della strada consorziale di Quintela fino all'innesto con la provinciale: Cellole-Piedimonte-Rivoli.

Procede lungo il bordo nord-ovest della suddetta strada provinciale, attraversa la ferrovia Roma-Napoli e si collega ad un fosso percorrendolo in asse verso est fino al ponticello sulla strada di bonifica S. Girolamo di collegamento tra la stazione di Sessa Aurunca e la strada statale n. 7 (Appia).

Seguendo il bordo occidentale di detta strada di bonifica raggiunge la strada provinciale di collegamento tra Cellole e la strada statale n. 7 (Appia).

Percorre, verso est, la detta provinciale per circa 200 mt. (bordo nord) e prosegue con il secondo tronco della strada di bonifica S. Girolamo sempre sul bordo occidentale fino alla strada statale n. 7 (Appia) in corrispondenza del casello ferroviario della vecchia ferrovia Gaeta-Sparanise al km. 160,200 della strada statale n. 7 (Appia).

Da detta località il confine percorre il bordo sud della strada statale Appia (verso il Garigliano) fino al km. 162,500 all'incrocio con la strada consorziale di Campo Felice.

Percorrendo sul bordo ovest detta strada raggiunge la strada denominata « Monache-Schiavi », sul bordo nord-est di detta strada procede verso nord-ovest (lato Garigliano) fino al canale « Trenta Palmi ».

Procede verso ovest in asse con detto canale, fino al ponticello sulla via Curso.

Sul bordo sud-est della via Curso continua verso sud-ovest (lato mare) fino alla strada statale Domitiana al km. 2,500.

Attraversa la strada statale Domitiana e percorre circa 400 metri della detta statale sul bordo sud-ovest (lato mare) verso il Garigliano fino al km. 2,100.

Prosegue quindi lungo il bordo sud-est della strada denominata Pietre Bianche.

Attraversa il canale circondariale, il canale collettore Punta Fiule e il canale Audente.

Giunto alla strada di collegamento Torre di Punta Fiume Centro Baia Domitia prosegue lungo il bordo nord-est in direzione sud-est (verso Mondragone) parallelamente al canale Ausente fino all'incrocio con la strada di accesso alla Baia Domitia proveniente dalla strada statale Domitiana. Qui lungo il bordo nord di detta strada di collegamento continua verso est fino al ponticello sul canale Ausente. Procedendo poi in asse, il confine continua fino all'incrocio dell'ultimo canale di collegamento (fra il canale circondariale, il collettore Fontana Vecchia

e il canale Ausente). Qui sul prolungamento in asse di detto canale continua verso sud-ovest (lato mare) congiungendo con la prima trasversale (lato sud-est) di via del Timo del complesso di Baia Domitia.

Lungo il bordo sud-est di detta strada raggiunge il viale degli Eucalipti, lo percorre verso Mondragone lungo il bordo nord-est della sede stradale, ed in corrispondenza del limite sud del complesso «SACE» attraversa il viale degli Eucalipti.

Prosegue lungo detto limite ed infine, sulla parallela al prolungamento (lato mare) della via Fontana Vecchia, raggiunge la spiaggia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare, come legge della regione Campania.

Napoli, addì 20 luglio 1982

DE FEO

(4127)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1982, n. 32.

Contributo per la predisposizione del progetto esecutivo delle opere necessarie al ripristino della funicolare di Orvieto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del 7 luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

E' autorizzata la spesa di L. 50.000.000 a titolo di contributo per la predisposizione del progetto esecutivo delle opere necessarie al ripristino della funicolare di Orvieto.

Il contributo di cui al comma precedente viene erogato dalla giunta regionale a favore del «Consorzio per i servizi di trasporto pubblico nel bacino di traffico della provincia di Terni».

Il consorzio di cui al comma precedente è tenuto a presentare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge un dettagliato rendiconto, nonchè i progetti ed i documenti elaborati.

Art. 2.

Norma finanziaria

La spesa di cui al precedente articolo è iscritta, sia in termini di competenza che di cassa, nel cap. 7410, di nuova istituzione nel bilancio preventivo regionale 1982, denominato «Contributo per la predisposizione del progetto esecutivo delle opere necessarie al ripristino della funicolare di Orvieto».

(Tit. II - sez. 09 - rubr. 35 - cat. 03 - sett. 19 - tipo 2.1).

All'onere di cui al precedente comma si fa fronte mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 26, quinto e sesto comma della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, della disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 6121 del bilancio per l'esercizio 1981 (elenco n. 3 allegato a detto bilancio; n. d'ordine 1).

La giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio preventivo dell'esercizio 1982 le conseguenti variazioni alla previsione di competenza e di cassa, a norma dell'art. 28, secondo comma della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 5 luglio 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 31 maggio 1982 (atto n. 585) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 2 luglio 1982.

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1982, n. 33.

Contributo straordinario per la XXV edizione del Festival dei Due Mondi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del 7 luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione dell'Umbria concede un contributo straordinario a favore della «Fondazione Festival dei Due Mondi» di Spoleto destinato all'organizzazione e gestione della XXV edizione del Festival dei Due Mondi.

Art. 2.

L'onere complessivo di L. 250.000.000, previsto per l'attuazione della presente legge, è imputato al capitolo 1010, di nuova istituzione nel bilancio regionale per l'esercizio in corso, denominato: «Contributo straordinario per la organizzazione e la gestione della XXV edizione del Festival dei Due Mondi» (Tit. 1 - sez. 6 - rubr. 12 - cat. 5 - sett. int. 6 - tipo 1.1); ad esso si farà fronte quanto a L. 200.000.000 mediante utilizzo della disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 6120 del bilancio 1982 (elenco n. 2 allegato a detto bilancio, n. ordine 1) e quanto a L. 50.000.000 con utilizzo di quota della disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9700 dello stesso bilancio (elenco n. 4, n. ordine 5).

Al bilancio preventivo per l'esercizio 1982, sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:	
Cap. 1010	L. 250.000.000
Variazioni in diminuzione:	
Cap. 6120	L. 200.000.000
Cap. 9700	» 50.000.000
Totale . . .	L. 250.000.000

La presente spesa trova riferimento nel bilancio pluriennale 1982/83 nel 5° settore, secondo programma, progetto *B*.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 5 luglio 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 31 maggio 1982 (atto n. 587) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 2 luglio 1982.

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1982, n. 34.

Contributo alla S.A.S.E. per il collegamento aereo Perugia-Milano durante l'anno 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del 7 luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

E' autorizzata la concessione di un contributo dell'ammontare di L. 50.000.000, a favore della S.A.S.E. S.p.a. - Società Aeroporto S. Egidio, sulla spesa che la società stessa si assume nell'anno 1982 per l'istituzione di un servizio di linea aerea tra Perugia e Milano.

L'erogazione del contributo, a cura della giunta regionale, è subordinata all'effettuazione del servizio di cui al precedente comma per almeno quattro viaggi settimanali di andata e ritorno e per un periodo non inferiore a un semestre del corrente anno.

Art. 2.
Norma finanziaria

All'onere di L. 50.000.000 previsto dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento appositamente iscritto al cap. 3140 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1982.

Lo stanziamento di cassa è aumentato di lire 20 milioni con prelevamento di pari importo dal cap. 6140 «Fondo di riserva di cassa» del medesimo bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 5 luglio 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 31 maggio 1982 (atto n. 586) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 2 luglio 1982.

(3642)

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1982, n. 35.

Norme per la costituzione ed il funzionamento della commissione di disciplina delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del 16 luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Compiti

E' istituita in ogni U.S.L. una commissione di disciplina ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

La commissione di disciplina ha il compito di esperire il giudizio disciplinare nei casi e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, fatto salvo quanto previsto dalla presente legge.

Tutti i membri devono essere dipendenti dell'U.S.L.; l'incarico di componente della commissione di disciplina rientra fra i compiti del personale delle UU.SS.LL.

Art. 2.
Composizione

La commissione di disciplina è composta da sei membri, per metà designati dal comitato di gestione dell'U.S.L. e per metà designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui all'art. 47 della legge 19 dicembre 1978, n. 833.

Nei procedimenti disciplinari a carico di dipendenti per i quali è richiesta l'iscrizione ad albi professionali, la commissione è integrata da un membro con voto consultivo, designato dal competente ordine o collegio professionale.

Per ogni membro effettivo e con le stesse modalità, viene designato un supplente che sostituisce il titolare in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art. 3.
Designazione dei membri da parte delle organizzazioni sindacali

Le organizzazioni sindacali, su richiesta del presidente del comitato di gestione, designano congiuntamente tre membri effettivi e tre supplenti, trasmettendo alla U.S.L. i nominativi entro il termine di trenta giorni.

Nel caso di mancato accordo tra le organizzazioni sindacali sui nominativi da designare, alla scadenza del termine il presidente dell'U.S.L. ne convoca i rappresentanti.

Ove il presidente dell'U.S.L. constati, a suo insindacabile giudizio, l'impossibilità di pervenire ad una designazione comune da parte delle organizzazioni sindacali, le invita formalmente a trasmettere le designazioni entro il termine perentorio di venti giorni, trascorso il quale il comitato di gestione procede alla nomina fra i nominativi che abbiano ottenuto il maggior numero di designazioni.

Art. 4.
Nomina dei membri da parte dell'U.S.L.

Alla nomina dei membri effettivi di sua competenza il comitato di gestione provvede con votazione unica e segreta, con voto limitato a due nomi. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Ad avvenuta nomina dei tre membri effettivi, il comitato di gestione provvede, nella stessa seduta e con le stesse modalità, alla nomina dei tre membri supplenti.

Sempre nel corso della stessa seduta, il comitato di gestione individua per ciascun membro effettivo il rispettivo supplente.

Art. 5.
Integrazione della commissione

Ai fini della designazione di cui al secondo comma dell'articolo 2, il presidente del comitato di gestione, all'inizio di ogni biennio, trasmette apposita richiesta ai competenti ordini o collegi professionali provinciali, i quali debbono effettuare la designazione entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Trascorso inutilmente detto termine, la commissione è tenuta a procedere ugualmente, anche in deroga al disposto del secondo comma dell'art. 2.

Art. 6.
Costituzione

La commissione di disciplina è costituita con deliberazione del comitato di gestione.

Con lo stesso provvedimento il comitato di gestione incarica delle funzioni di segretario un dipendente dell'U.S.L. in possesso di qualifica non inferiore a collaboratore amministrativo.

Il presidente del comitato di gestione insedia la commissione di disciplina, assumendone provvisoriamente la presidenza.

Art. 7.

Durata in carica e rinnovo

La commissione di disciplina dura in carica due anni e i membri non possono essere confermati, salvo comprovata impossibilità di sostituzione degli stessi.

Qualora durante il biennio uno dei membri della commissione cessi dall'incarico per una qualsiasi causa, si provvede alla sostituzione per il solo tempo necessario al compimento del biennio, con le stesse modalità di designazione seguite per il componente uscito.

Non possono far parte della commissione dipendenti che siano tra loro parenti o affini entro il quarto grado.

Il componente della commissione sottoposto a procedimento disciplinare è sospeso dall'incarico per la durata del procedimento e decade se riconosciuto responsabile.

L'iniziativa per il rinnovo della commissione spetta al presidente del comitato di gestione, il quale è tenuto ad avviare le procedure previste dagli articoli 3 e 4 entro il secondo mese precedente a quello di scadenza.

Oltre che alla normale scadenza, si procede al rinnovo totale della commissione di disciplina in caso di simultanee dimissioni di tre membri effettivi.

In tal caso il comitato di gestione, con propria deliberazione, dichiara lo scioglimento della commissione e il presidente avvia immediatamente le procedure di rinnovo.

Art. 8.

Presidente

La commissione di disciplina elegge il presidente tra i membri effettivi, a maggioranza assoluta dei componenti.

All'inizio dell'incarico il presidente designa un proprio sostituto tra i membri effettivi e la designazione è valida per tutta la durata in carica.

Il presidente convoca le riunioni della commissione, inviando avviso raccomandato ai membri effettivi e per conoscenza ai supplenti; firma gli atti e le deliberazioni, ne esegue le decisioni e provvede all'espletamento di tutti i compiti connessi al buon funzionamento della commissione o comunque richiesti dalla presente legge.

Il presidente, in particolare, fissa la data della trattazione orale, riferisce sui casi sottoposti a giudizio, può nominare un relatore, decide sulla ricusazione dei membri effettivi e supplenti, determina l'ordine e le modalità di votazione dei componenti e ne raccoglie le dichiarazioni.

Art. 9.

Membri

I membri effettivi e supplenti devono astenersi dal compiere atti, esperire indagini o manifestare pareri in ordine a procedimenti disciplinari, se non nell'esercizio delle loro funzioni di componenti della commissione.

Ogni membro effettivo ha il suo sostituto in un membro supplente che interviene a tutte le riunioni, ma non può partecipare alle votazioni e agli altri atti, salvo il caso di assenza o di legittimo impedimento del membro effettivo.

Il membro supplente sostituisce altresì il membro effettivo decaduto o cessato, fino alla nomina del nuovo effettivo.

Le dimissioni dei membri effettivi e supplenti vanno inviate al presidente che ne dà immediata comunicazione al presidente del comitato di gestione.

I membri della commissione possono essere ricusati nei casi e con le forme previste dall'art. 149 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Sull'istanza di ricusazione decide in via definitiva il presidente della commissione; se sia stato ricusato il presidente, decide il comitato di gestione al quale il presidente ricusato trasmette l'istanza e le proprie eventuali deduzioni.

I componenti della commissione ricusabili, a norma del comma precedente, hanno il dovere di astenersi anche se non sia stata presentata l'istanza di ricusazione.

Art. 10.

Segretario

Il segretario assiste alle riunioni della commissione, ne redige i verbali sottoscrivendoli unitamente al presidente, cura che vengano effettuate tempestivamente le notificazioni e le comunicazioni dei provvedimenti Collabora inoltre, sotto la direzione del presidente, all'attività di esecuzione.

Art. 11.

Validità delle riunioni e deliberazioni

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno quattro componenti.

Le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni della commissione, adeguatamente motivate, sono sottoscritte dal presidente della commissione, dal relatore e dal segretario.

Copia della deliberazione, unitamente al fascicolo del procedimento ed al verbale della discussione orale, viene trasmessa entro venti giorni al presidente del comitato di gestione il quale, se competente a norma dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, adotta la sanzione, altrimenti rimette gli atti ai soggetti competenti a norma dello stesso art. 51.

Art. 12.

Infrazioni, sanzioni, procedimento disciplinare

Per le infrazioni, le sanzioni e il procedimento disciplinare si applica al personale delle U.S.L. la normativa vigente per gli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Competente ad infliggere la censura è il responsabile del servizio cui è assegnato il dipendente.

Contro il provvedimento di censura inflitto dal responsabile di servizio è ammesso ricorso al presidente del comitato di gestione, che decide in via definitiva.

Ai responsabili di servizio e ai coordinatori la censura è inflitta dal presidente del comitato di gestione.

Art. 13.

Norma transitoria

I procedimenti disciplinari in corso all'entrata in vigore della presente legge sono riassunti e portati a termine dalla commissione di disciplina, con le modalità e le procedure di cui ai precedenti articoli, non oltre i novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. La mancata riassunzione nei termini suddetti estingue il procedimento.

Art. 14.

Disposizioni finali

In sede di prima applicazione, il presidente del comitato di gestione deve avviare le procedure previste dagli articoli 3 e 4 entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino alla stipula dell'accordo di cui all'art. 47 della legge 19 dicembre 1978, n. 833, la designazione dei membri di pertinenza sindacale di cui all'art. 3 è effettuata, con le modalità previste, dalle segreterie regionali delle confederazioni, per i sindacati di rispettiva affiliazione, ed inoltre dai sindacati delle categorie enti locali, ospedali e parastato.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 9 luglio 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 6 aprile 1982 (atto n. 538) e in data 7 giugno 1982 (atto n. 601) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 9 luglio 1982.

(4091)

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1982, n. 10.

Finanziamento di opere pubbliche nell'interesse di enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 18 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Piano biennale di finanziamento - Modalità dell'intervento

Per favorire, nell'ambito regionale, una più incisiva azione degli enti locali, la Regione interviene, per il biennio 1982-83, con un piano di finanziamento diretto ad agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali stessi.

I finanziamenti di cui al primo comma sono utilizzati dagli enti locali per far fronte alle spese necessarie per la realizzazione totale o parziale delle opere di cui al successivo art. 2.

Per l'attuazione del piano è autorizzata la spesa complessiva di lire 41.500 milioni ripartiti in ragione di lire 19.500 milioni per l'esercizio finanziario 1982 e di lire 22.000 milioni per l'esercizio finanziario 1983.

Art. 2.

Opere finanziabili

Le somme stanziate sono destinate a finanziare la realizzazione e la manutenzione straordinaria delle seguenti categorie di opere di interesse dei comuni e dei consorzi fra enti pubblici locali:

a) strade costituenti la viabilità comunale, piazze, spazi di parcheggio ed aree destinate a verde pubblico;

b) acquedotti;

c) fognature e impianti di depurazione delle acque;

d) impianti per la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica, nonchè per l'illuminazione pubblica;

e) opere di edilizia scolastica, compreso l'arredamento;

f) opere destinate ad istituzioni culturali e ad attività artistiche, culturali ed educative;

g) attrezzature fisse di mercati locali e mattatoi;

h) edifici ed attrezzature fisse di proprietà degli enti di cui al primo comma;

i) cimiteri.

Gli stanziamenti sono altresì destinati a finanziare l'acquisto degli immobili necessari per la costruzione o l'ampliamento delle opere previste al comma precedente.

Gli stanziamenti della presente legge sono impiegati anche per gli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento di opere già parzialmente finanziate.

Art. 3.

Criteri di suddivisione del fondo

La giunta regionale determina le somme spettanti a ciascun comune, adottando i seguenti criteri:

1) 30% in parti uguali tra tutti i comuni;

2) 40% in proporzione alla superficie di ciascun comune con il limite massimo di:

25 kmq. fino a 500 abitanti;

50 kmq. da 500 a 1000 abitanti;

75 kmq. oltre i 1000 abitanti;

3) 30% in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascun comune, quale risulta dai dati ufficiali forniti dal servizio vigilanza anagrafica della Regione al 31 dicembre dell'anno precedente quello interessato dal piano.

I criteri di ripartizione di cui al comma precedente sono validi per i due esercizi finanziari contemplati dal piano.

Il totale delle somme assegnate ai singoli comuni, è impegnato sull'apposito capitolo del bilancio di previsione con deliberazione della giunta regionale.

Art. 4.

Approvazione dei progetti

Nella deliberazione con cui l'ente beneficiario del finanziamento approva il progetto esecutivo dell'opera devono essere indicati l'ammontare del contributo regionale utilizzati e la eventuale quota rimanente della spesa assunta a proprio carico dall'ente.

Qualora per le opere di cui al primo comma sia prevista l'utilizzazione di finanziamenti regionali di importo superiore a lire 100 milioni, l'organo regionale di controllo deve richiedere il parere tecnico della commissione regionale esame e progetti di cui al successivo art. 5.

Divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione del progetto, l'ente che provvede all'esecuzione dell'opera deve procedere senza indugio all'appalto o all'esecuzione in economia dei lavori.

L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere finanziate totalmente o parzialmente con i fondi della presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

Per le opere di cui al primo comma del presente articolo il parere della commissione sostituisce il parere del comitato regionale per la pianificazione territoriale di cui al capoverso *b*) del penultimo comma dell'art. 18 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 9 giugno 1981, n. 32.

Art. 5.

Commissione regionale esame e progetti

La commissione regionale esame e progetti è costituita con decreto del presidente della giunta ed è composta da:

il dirigente dell'assessorato dei lavori pubblici o suo sostituto, con funzione di presidente;

il dirigente dell'ufficio regionale urbanistica e tutela del paesaggio o suo sostituto;

il dirigente dell'assessorato delle finanze o suo sostituto.

La commissione è integrata da:

il sovraintendente agli studi della Regione o un suo delegato, per l'esame di opere di edilizia scolastica;

un funzionario dell'assessorato della sanità ed assistenza sociale, designato dall'assessore, per l'esame di opere di carattere sanitario.

Un funzionario dell'assessorato dei lavori pubblici funge da segretario.

Art. 6.

Affidamento dei lavori a terzi

L'esecuzione dei lavori finanziati ai sensi della presente legge può, a specifica richiesta dei comuni interessati, essere curata direttamente dalla Regione che provvederà all'appalto e conduzione delle opere.

L'esecuzione dei lavori finanziati ai sensi della presente legge può anche essere affidata in concessione ad altri enti che possiedano i requisiti necessari.

In questo caso la Regione tratterrà dal contributo annuale assegnato l'importo dell'opera o lo trasferirà all'ente esecutore secondo modalità da definirsi.

Art. 7.

Concessione del contributo - Anticipazioni

Su richiesta dell'ente beneficiario del contributo ai sensi del primo comma dell'art. 4, l'assessore ai lavori pubblici, dietro presentazione del contratto d'appalto ovvero, nell'ipotesi di esecuzione in economia, previa attestazione rilasciata dal legittimo rappresentante dell'ente che i lavori hanno avuto inizio, dispone con proprio decreto la liquidazione all'ente di una anticipazione pari al 50% del contributo previsto a finanziamento dell'opera.

Un ulteriore 40% del contributo regionale è liquidato, parimenti con decreto dell'assessore ai lavori pubblici, dopo che l'ente beneficiario avrà dimostrato, mediante presentazione di idonea documentazione contabile, che sono stati eseguiti lavori per una spesa almeno pari all'importo della prima anticipazione concessa.

Qualora un comune non fosse in grado di utilizzare nel corso dell'anno di assegnazione la somma concessa dalla Regione con il fondo di cui all'art. 3 per mancanza di progetti approvati o per altra circostanza, la giunta regionale ha facoltà di assegnare temporaneamente il relativo importo ad altro comune che lo possa utilmente impiegare, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di assegnazione dei contributi spettanti negli esercizi finanziari successivi.

Nel caso di acquisto di immobili, la liquidazione del finanziamento regionale utilizzato è disposta con decreto dell'assessore ai lavori pubblici in una unica soluzione su richiesta del comune interessato, corredata di una copia della deliberazione con cui il comune si impegna al relativo acquisto.

I decreti dell'assessore ai lavori pubblici devono essere emessi entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'ente beneficiario.

Art. 8.

Appalto dei lavori

Le imprese che eseguono i lavori finanziati con la presente legge, come pure altri lavori pubblici di interesse regionale, devono essere iscritte all'albo nazionale dei costruttori istituito con legge 10 febbraio 1962, n. 57 o all'albo delle imprese artigiane della Valle d'Aosta.

Qualora vi siano sperimentate infruttuosamente le licitazioni private oppure, nelle condizioni previste dalla legge, non siano riuscite le trattative private, i lavori che non hanno potuto essere appaltati possono essere eseguiti in economia.

Art. 9.

Obbligo del rendiconto

Ultimata l'esecuzione dell'opera, gli enti beneficiari devono far pervenire all'assessorato regionale dei lavori pubblici, immediatamente dopo l'emissione, copia del certificato di collaudo ovvero, per quei lavori non soggetti a collaudo, copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Con decreto dell'assessore ai lavori pubblici si provvederà di conseguenza alla liquidazione del residuo 10% a saldo del contributo regionale.

Art. 10.

Accesso al credito

I contributi previsti dalla presente legge sono cumulabili con quelli previsti dalla legge regionale 25 agosto 1980, n. 38, interventi regionali per favorire l'accesso al credito della cassa depositi e prestiti.

Art. 11.

Disposizioni transitorie

La legge regionale 22 giugno 1964, n. 8 è abrogata.

Eventuali contributi che fossero stati corrisposti ai comuni, nell'anno finanziario 1982, in applicazione della legge regionale richiamata al comma precedente saranno detratti dagli importi spettanti agli stessi comuni ai sensi della presente legge.

Al fine di garantire la continuità nell'azione degli enti locali, entro il mese di ottobre 1983, la giunta regionale presenta al consiglio regionale un disegno di legge per il finanziamento delle opere pubbliche di competenza degli enti locali relativo agli anni successivi.

Art. 12.

Interventi diretti della Regione

La Regione sulla base di un suo programma di lavori, approvato dal consiglio regionale, può intervenire direttamente per l'esecuzione di opere di interesse regionale e di enti pubblici locali che rivestano notevole importanza o che siano a completamento di opere già iniziate dall'amministrazione regionale.

La Regione può, altresì, intervenire con la concessione di contributi, in misura non superiore al 70% delle spese riconosciute ammissibili per la realizzazione di opere di pubblico interesse da parte di privati o persone giuridiche di diritto privato; analoghi contributi, in misura non superiore al 50%, possono essere concessi per opere di pubblico interesse eseguite da consorzi o da consorterie qualora il comune o il consorzio di comuni interessato partecipi al finanziamento dell'opera con almeno il 20%.

I finanziamenti delle opere di cui sopra sono approvati con deliberazione del consiglio o della giunta regionale a seconda delle rispettive competenze.

Ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, con la legge finanziaria annuale saranno autorizzate le spese di cui ai precedenti commi.

Per l'anno 1982 sono confermati i finanziamenti previsti dall'art. 1 della legge regionale recante finanziamenti di opere nei settori regionali di intervento approvata dal consiglio regionale con provvedimento n. 168, in data 31 marzo 1982.

Art. 13.

Norme finanziarie

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sul cap. 22701 (contributi ai comuni ed altri enti locali nelle spese di investimento nel settore delle opere pubbliche diverse) del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1982 e sul corrispondente capitolo di spesa per l'anno 1983.

Alla copertura dell'onere di cui all'art. 1 della presente legge si provvede:

per l'anno 1982 mediante prelievo della somma di lire 19.500.000.000 dal capitolo 50050 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali. Spese di investimento » (allegato n. 8 - interventi a carattere generale) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982;

per l'anno 1983 mediante utilizzo per L. 22.000.000.000 delle risorse disponibili relative al programma 2.1.1. Finanza locale, del bilancio pluriennale 1982/1984.

Art. 14.

Variazioni al bilancio

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 22701. — Contributi ai comuni ed altri enti locali nelle spese di investimento nel settore delle opere pubbliche diverse . . . . L. 19.500.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese di investimento . . . . L. 19.500.000.000

Art. 15.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 26 maggio 1982

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1982, n. **11**.

Contributi ai comuni nelle spese di gestione di servizi di loro competenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 18 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finanziamenti servizi

La giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, eroga ai comuni della Valle d'Aosta, per l'anno 1982 (la somma indicata nell'allegato *A*) alla presente legge, a titolo di contributi nelle spese di gestione di servizi nei settori sociale, assistenziale e scolastico con vincolo di de-

stinazione in relazione alle scelte di programmazione regionale e all'esigenza di garantire un adeguato svolgimento delle funzioni di loro competenza.

Art. 2.

Obbligo del rendiconto

I comuni della Regione dovranno, entro il 31 marzo 1983, presentare all'amministrazione regionale — ufficio controlli comuni — un rendiconto delle spese fronteggiate con le somme loro erogate.

Art. 3.

Disposizioni transitorie

A decorrere dal 1° gennaio 1982, sono abrogate le leggi regionali 18 giugno 1979, n. 40, e 22 giugno 1981, n. 36.

A decorrere dal 1° gennaio 1982, è, altresì, abrogato l'art. 7 della legge regionale 12 febbraio 1979, n. 9.

Le relative autorizzazioni di spesa sono ricondotte agli interventi di cui alla presente legge.

Art. 4.

Norme finanziarie

L'onere complessivo di L. 5.700.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 22700 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1982 « Contributi ai comuni ed altri enti locali nelle spese di gestione di servizi di loro competenza ».

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede per l'anno 1982 nel modo seguente:

per L. 700.000.000 mediante utilizzo delle autorizzazioni di spesa recante dalle leggi regionali 18 giugno 1979, n. 40 e 22 giugno 1981, n. 36, già iscritte al cap. 22840 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982;

L. 5.000.000.000 mediante riduzione di pari importo del capitolo 50000 « Fondo globale per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) ». (allegato n. 8 - Interventi a carattere generale) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982.

Art. 5.

Variazioni al bilancio

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

a) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 50000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali . . . . L. 5.000.000.000

Cap. 22840. — Contributi ai comuni ed altri enti locali nelle spese di gestione di servizi scolastici di loro competenza:

legge regionale 18 giugno 1979, n. 40
legge regionale 22 giugno 1981, n. 36
L. 700.000.000

b) *Variazione in aumento*:

Cap. 22700. — Contributi ai comuni ed altri enti locali nelle spese di gestione di servizi di loro competenza . . . L. 5.700.000.000

Art. 6.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 26 maggio 1982

ANDRIONE

ALLEGATO A

Comune		Importo
Allein	L.	60.168.000
Antey-Saint-André	»	57.488.000
Aosta	»	644.527.000
Arnad	»	78.181.000
Arvier	L.	68.923.000
Avise	»	54.836.000
Ayas	»	53.990.000
Aymavilles	»	90.946.000
Bard	»	36.129.000
Bionaz	»	57.957.000
Brissogne	»	64.030.000
Brusson	»	90.096.000
Challand-Saint-Anselme	»	68.331.000
Challand-Saint-Victor	»	64.991.000
Chambave	»	73.875.000
Chamois	»	40.071.000
Champdepraz	»	61.317.000
Champorcher	»	77.507.000
Charvensod	»	77.302.000
Châtillon	»	144.518.000
Cogne	»	93.312.000
Courmayeur	»	74.459.000
Donnas	»	98.323.000
Doues	»	49.487.000
Emarèse	»	45.822.000
Etroubles	»	63.167.000
Fénis	»	90.591.000
Fontainemore	»	56.022.000
Gaby	»	60.384.000
Gignod	»	70.081.000
Gressan	»	100.669.000
Gressoney-La-Trinité	»	41.981.000
Gressoney-Saint-Jean	»	43.260.000
Hône	»	69.080.000
Introd	»	48.571.000
Issime	»	60.408.000
Issogne	»	68.921.000
Jovençan	»	53.208.000
La Magdeleine	»	42.108.000
La Salle	»	114.692.000
La Thuile	»	69.214.000
Lillianes	»	66.141.000
Montjovet	»	83.372.000
Morgex	»	95.237.000
Nus	»	130.431.000
Ollomont	»	49.962.000
Oyace	»	58.715.000
Perloz	»	65.968.000
Pollein	»	51.009.000
Pontboset	»	46.276.000
Pontey	»	49.923.000
Pont-Saint-Martin	»	106.720.000
Pré-Saint-Didier	»	43.598.000
Quart	»	136.360.000
Rhêmes-Notre-Dame	»	48.454.000
Rhêmes-Saint-Georges	»	57.038.000
Roisan	»	60.031.000
Saint-Christophe	»	86.842.000
Saint-Denis	»	83.703.000
Saint-Marcel	»	79.592.000
Saint-Nicolas	»	59.500.000
Saint-Oyen	»	52.178.000
Saint-Pierre	»	97.129.000
Saint-Rhémy	»	65.751.000
Saint-Vincent		—
Sarre	»	115.069.000
Torgnon	»	76.449.000
Valgrisenche	»	56.427.000
Valpelline	»	51.124.000
Valsavarenche	»	56.733.000
Valtournenche	»	52.771.000
Verrayes	»	91.196.000
Verrès	»	77.371.000
Villeneuve	»	69.987.000
	L.	5.700.000.000

(3775)

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1982, n. 12.

Promozione di una fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola e contributo regionale alla fondazione medesima.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 30 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di concorrere allo sviluppo e al miglioramento della agricoltura in Valle d'Aosta e di valorizzare le competenze e l'esperienza formatesi nell'ambito della scuola pratica regionale di agricoltura di Aosta, nel rispetto della sua autonomia tecnica e amministrativa, la Regione promuove, in accordo con la casa ospitaliera Gran San Bernardo, la costituzione, ai sensi degli articoli 12 e 14 del codice civile, di una fondazione che assuma il compito di gestire la scuola medesima e di sviluppare attività di sperimentazione agricola.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata ad assumere gli accordi e a compiere, anche delegando all'uopo uno dei suoi membri, gli atti necessari per la costituzione della fondazione di cui all'art. 1, a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto siano conformi ai seguenti requisiti:

a) scopo della fondazione dovrà essere lo svolgimento in Valle d'Aosta di attività di formazione professionale in campo agricolo, in particolare attraverso la gestione dell'attuale scuola pratica di agricoltura, nonché di attività di produzione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli col preminente intento di ricercare e sperimentare colture, metodi e tecniche innovative e di diffondere le relative conoscenze, al fine di concorrere al progresso dell'agricoltura valdostana, in armonia con i princìpi della politica regionale di settore;

b) la fondazione dovrà avere la durata di trentacinque anni a partire dalla data dell'atto costitutivo, salvo proroghe decise dai fondatori;

c) la fondazione dovrà essere amministrata da un organo formato da componenti designati dalla Regione e dalla casa ospitaliera Gran San Bernardo, oltre che eventualmente da componenti designati dai comuni, e da altri enti pubblici, da dipendenti della stessa fondazione e da rappresentanti di categorie operanti nel settore; i componenti di designazione regionale dovranno essere in numero non inferiore ad un terzo del totale. Lo statuto potrà prevedere la nomina di organi più ristretti per i compiti di ordinaria gestione amministrativa nonché di organi deputati ai compiti di direzione tecnica;

d) dovrà essere previsto un organo collegiale con compiti di revisione e controllo sull'amministrazione della fondazione, di cui faccia parte almeno un componente designato dalla Regione;

e) i componenti dell'organo di amministrazione e di quello di revisione, designati dalla Regione, dovranno essere scelti dal consiglio regionale;

f) il patrimonio iniziale della fondazione dovrà essere costituito, oltre che dai conferimenti della Regione previsti dal successivo art. 3, dal conferimento in proprietà, da parte della casa ospitaliera del Gran San Bernardo, di attrezzature agricole e di bestiame e di scorte attualmente utilizzate per le attività della scuola pratica regionale di agricoltura di Aosta;

g) i terreni necessari all'attività agricola saranno messi a disposizione della fondazione, da parte della casa ospitaliera, a termine di statuto;

h) l'attività della fondazione dovrà essere finanziata dalle rette degli allievi della scuola, dai proventi delle attività produttive e dai contributi regionali di cui al successivo art. 4 oltre che da altri eventuali contributi o da liberalità di enti pubblici o di privati; gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per l'attività della fondazione o per l'incremento del patrimonio della stessa;

i) dovrà essere previsto che l'organo di amministrazione della fondazione approvi e trasmetta ogni anno una relazione al consiglio regionale in cui si illustrino l'attività svolta e i risultati conseguiti;

l) in caso di estinzione, per qualsiasi causa, della fondazione, dovrà essere previsto che sia devoluta alla Regione la parte di patrimonio netto derivante da conferimenti della Regione medesima o da acquisti effettuati utilizzando in misura pari o superiore all'80% finanziamenti regionali.

Art. 3.

La Regione concorre alla formazione del patrimonio iniziale della fondazione di cui all'art. 1 attraverso:

a) il conferimento a titolo gratuito del diritto di uso per la durata della fondazione degli immobili attualmente utilizzati dalla scuola pratica regionale di agricoltura di Aosta, con tutte le relative pertinenze ed arredi;

b) l'assegnazione di una somma capitale di L. 700.000.000.

Art. 4.

La Regione eroga a favore della fondazione di cui all'art. 1 un contributo annuo a decorrere dal 1982 a titolo di concorso al finanziamento delle attività della fondazione medesima.

Il contributo di cui al primo comma è stabilito, per il 1982, in L. 800.000.000. Negli anni successivi sarà stabilito dalla legge di approvazione del bilancio regionale, in modo da mantenere almeno costante il valore reale.

La fondazione potrà fruire inoltre dei contributi per attività con particolare riguardo ai programmi di sperimentazione agricola e per investimenti, disciplinati dalle vigenti leggi regionali, alle stesse condizioni previste per gli enti senza scopi di lucro e per le cooperative.

Assegnazioni straordinarie per scopi determinati potranno essere disposte con successive leggi regionali.

Art. 5.

La costituzione del diritto di uso degli immobili di cui alla lettera *a*) dell'art. 3 e l'erogazione della somma di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo avverranno in concomitanza con il compimento delle formalità di costituzione della fondazione.

Il contributo annuo di cui all'art. 4 sarà erogato in due rate semestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio, o entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio se posteriore, ed entro il 31 luglio di ogni anno.

Il contributo annuo di cui all'art. 4 sostituisce, a decorrere dal momento di costituzione della fondazione e salvi i crediti già maturati per il periodo anteriore, il contributo attualmente erogato dalla Regione a favore della scuola pratica regionale di agricoltura di Aosta, in base alla convenzione rep. n. 5302 del 14 febbraio 1979, che si intenderà risolta dalla data di costituzione della fondazione.

Art. 6.

Gli oneri tributari e le spese inerenti alla costituzione della fondazione ed ai conferimenti degli enti promotori diretti a formarne il patrimonio iniziale sono assunti a totale carico della Regione.

Art. 7.

La spesa di L. 700.000.000 a carico dell'anno 1982, derivante dalla applicazione di quanto disposto dall'art. 3 della lettera *b*) della presente legge, graverà sull'istituendo cap. 31600 « Spese per il conferimento di capitale alla fondazione per l'agricoltura » del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982, e trova copertura mediante prelievo di pari importo dal cap. 50050 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese di investimento » (allegato n. 8 - Sviluppo economico) del bilancio stesso.

L'onere annuo di L. 800.000.000, derivante dalla applicazione di quanto disposto dall'art. 4, graverà;

quanto a L. 300.000.000 sul cap. 31650 « Spese di gestione della scuola di agricoltura di Aosta » del bilancio di previsione per l'esercizio 1982 che presenta la necessaria disponibilità;

quanto a L. 500.000.000 sull'istituendo cap. 31620 « Contributo annuo per il funzionamento della fondazione per l'agricoltura » del bilancio medesimo e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri.

All'onere di L. 500.000.000, di cui al comma precedente, si provvede, per l'anno 1982, mediante prelievo di pari somma dal cap. 50000 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti » (allegato n. 8 - Sviluppo economico) del bilancio di previsione per l'esercizio 1982.

Per gli anni 1983 e 1984 l'onere complessivo di L. 1.600.000.000 trova copertura negli stanziamenti e nelle risorse disponibili relativi al programma 2.2.2.02 - infrastrutture nell'agricoltura, del bilancio pluriennale 1982/1984.

A decorrere dall'anno 1983 l'onere di cui all'art. 4 sarà iscritto con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 8.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Settore 2.2.2. - Sviluppo economico
Programma 2.2.2.02 - Infrastrutture nell'agricoltura

Cap. 31600 (di nuova istituzione). — Spese per il conferimento di capitale alla fondazione per l'agricoltura - Legge regionale 1° giugno 1982, n. 12 L. 700.000.000

Cap. 31620 (di nuova istituzione). — Contributo annuo per il funzionamento della fondazione per l'agricoltura - Legge regionale 1° giugno 1982, n. 12 L. 500.000.000

Totale in aumento . . L. 1.200.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 50000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti . L. 500.000.000

Cap. 50050. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese di investimento . L. 700.000.000

Totale in diminuzione . . L. 1.200.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 1° giugno 1982

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1982, n. 13.

Revisione di tasse di concessione per il rilascio delle licenze per l'esercizio della pesca nel territorio della regione Valle d'Aosta - Modificazione della legge regionale 23 maggio 1973, n. 30.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 30 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo uno della legge regionale 23 maggio 1973, n. 30, è abrogato e sostituito nel modo seguente:

A decorrere dal corrente anno 1982 ed in relazione all'art. 1, lettera *a*), della legge 26 novembre 1981, n. 690, le tasse regionali di concessione per il rilascio delle licenze per l'esercizio della pesca nel territorio della regione Valle d'Aosta ai sensi delle norme approvate con legge regionale 11 agosto 1976, n. 34, sono così determinate:

licenza di pesca di categoria *A* (pesca con tutti gli attrezzi) . . Tassa L. 10.000

licenza di pesca di categoria *B* (pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami e con bilancia di lato non superiore a metri 1,50) Tassa L. 8.000

licenza di pesca di tipo *D* (licenza per gli stranieri) . . . . Tassa L. 8.000

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 1° giugno 1982

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1982, n. 14.

Revisione per l'anno 1981 delle aliquote di cui all'art. 2, lettera b) della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27, recante contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 30 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le aliquote di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27, da applicare per l'anno 1981, sono stabilite fino ad un massimo di:

L. 1.120 per autobus/km per tutte le linee o tratti di linea svolgentesi in territorio regionale i cui capolinea siano a quota inferiore a m 800;

L. 1.527 per autobus/km per tutte le linee o tratti di linea svolgentesi in territorio regionale con almeno un capolinea situato a quota superiore a m 800, purché posto nel territorio della regione Valle d'Aosta, con esclusione di linee che hanno percorso esclusivamente corrente sulla direttrice Torino-Aosta-Courmayeur.

Art. 2.

La giunta regionale adotta i provvedimenti previsti dagli articoli 6 e 10 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27.

Art. 3.

L'onere di L. 689.000.000, derivante a carico della Regione per l'applicazione della presente legge, graverà sul cap. 38000 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 38020 della parte spesa del bilancio stesso per la concessione di contributi alle imprese concessionarie di autoservizi di linea di interesse regionale in conseguenza della perequazione contrattuale dei dipendenti del settore.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione, per l'anno finanziario 1982, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 38020. — Spese per la concessione di contributi alle imprese concessionarie di autoservizi di linea di interesse regionale in conseguenza della perequazione contrattuale dei dipendenti del settore (legge regionale 21 gennaio 1976, n. 13; legge regionale 5 novembre 1976, n. 46; legge regionale 28 dicembre 1979, n. 87; legge regionale 29 gennaio 1980, n. 5; legge regionale 10 dicembre 1980, n. 53) L. 689.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 38000. — Spese per la concessione di contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori (legge regionale 6 agosto 1974, n. 27; legge regionale 23 giugno 1975, n. 25; legge regionale 5 novembre 1976, n. 45; legge regionale 31 maggio 1977, n. 38; legge regionale 15 giugno 1978, n. 20; legge regionale 26 aprile 1979, n. 28; legge regionale 24 aprile 1980, n. 15; legge regionale 9 giugno 1981, n. 31) L. 689.000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 1° giugno 1982

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1982, n. 15.

Modifica della pianta organica dei posti e del personale dell'assessorato regionale della pubblica istruzione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 30 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La pianta organica dei posti e del personale dell'assessorato regionale della pubblica istruzione e l'elenco dei servizi e degli uffici dell'assessorato medesimo, riportati negli allegati *A* e *B* alla legge regionale 20 giugno 1978, n. 42 e successive modificazioni, sono sostituiti, rispettivamente, dagli allegati *A* e *B* alla presente legge.

Per la nomina ai posti di nuova istituzione di dirigente dei servizi culturali (qualifica dirigenziale - ruolo amministrativo) e di primo segretario - capo servizio attività culturali (qualifica vicedirigenziale - ruolo amministrativo) è prescritto il possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: lettere o filosofia, materie letterarie, giurisprudenza o titolo equipollente.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 120.000.000 per l'anno 1982 e in annue L. 240.000.000 per gli anni successivi, graverà sul cap. 20900 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1982 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede:

per il 1982 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50000 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) » - spese di funzionamento istituzionale della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1982;

per il 1983 e 1984 con la disponibilità relativa a « spese di funzionamento istituzionale - 1.2. Personale regionale » del bilancio pluriennale 1982-1984;

per gli anni successivi gli oneri saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) . . . . . . L. 120.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 20900. — Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'ente L. 120.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta

Aosta, addì 1° giugno 1982

ANDRIONE

ALLEGATO *A*

Denominazione dei posti	Posti di ruolo	Qualifica o livello funzionale
—	—	—
	Servizi scolastici	
Sovraintendente agli studi	1	dirigente
Primi segretari capi servizio	3	vice dirigenti
Primo segretario, capo servizio ufficio legislativo, contenzioso e organi collegiali	1	vice dirigente
Direttore di ragioneria	1	vice dirigente
Ragionieri	12	5° livello
Segretari	14	5° livello
Coadiutori	20	4° livello
Uscieri	2	2° livello
	Servizi culturali	
Dirigente	1	dirigente
Archivista paleografo direttore dell'archivio storico regionale	1	vice dirigente
Bibliotecario capo servizio	1	vice dirigente
Bibliotecario direttore della biblioteca di Aosta	1	vice dirigente
Primo segretario capo servizio	1	vice dirigente
Archivisti ricercatori	3	5° livello
Catalogatori	8	5° livello
Animatori	3	5° livello
Assistenti di biblioteca	19	5° livello
Segretari	3	5° livello
Ragionieri	1	5° livello
Operatore microfilmatore	1	4° livello
Coadiutori	8	4° livello
Magazzinieri	4	3° livello
Uscieri	2	2° livello

ALLEGATO *B*

ELENCO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DELL'ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

SEGRETERIA PARTICOLARE DELL'ASSESSORE

Servizi scolastici

Uffici diversi:

segreteria particolare del sovraintendente agli studi;
ufficio ispettori tecnici periferici;
archivio di settore.

Servizio organizzazione e attività promozionali.
Ufficio legislativo, contenzioso e organi collegiali.
Servizio istituzioni scolastiche.
Servizio amministrazione del personale scolastico.
Ragioneria e contabilità.

Servizi culturali

Ufficio di segreteria.
Servizio attività culturali.
Archivio storico regionale.
Servizio biblioteche.
Biblioteca regionale.

(3776)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822430)